



Tutela patrimonio

Per l'imprenditore

## Omnia trade Assicurazione modulare per l'esercizio commerciale

Il presente Fascicolo informativo contenente:

- Nota informativa e Glossario
- Condizioni Generali di Assicurazione
- Informativa trattamento dati personali

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.



**Nota Informativa**

## **Sommario**

### **A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

- 1. Informazioni generali**
- 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 31 dicembre 2009)**

### **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

- 3. Durata e rinnovo del contratto**
- 4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**
- 5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio**
- 6. Aggravamento e diminuzione del rischio**
- 7. Premi**
- 8. Rivalse**
- 9. Diritto di recesso**
- 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**
- 11. Legge applicabile al contratto**
- 12. Regime fiscale**
- 13. Informazioni in corso di contratto**

### **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

- 14. Sinistri – liquidazione dell'indennizzo**
- 15. Reclami**
- 16. Arbitrato**

### **GLOSSARIO**

### Nota Informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

#### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

##### 1. Informazioni generali

###### *Denominazione sociale e forma giuridica dell'impresa di assicurazione*

L'impresa di assicurazione – denominata nel seguito "Società" – è Nationale Suisse S.p.A., società unipersonale appartenente al Gruppo Nationale Suisse, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 013, e direttamente controllata dalla compagnia di assicurazioni Nationale Suisse SA con sede a Basilea (Svizzera).

###### *Sede legale*

La Sede legale e la Direzione Generale sono in via XXV Aprile, 2 – 20097 San Donato Milanese (MI) – Italia.

###### *Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica*

tel. 02 516031, [www.nationalesuisse.it](http://www.nationalesuisse.it), [info@nationalesuisse.it](mailto:info@nationalesuisse.it)

###### *Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni*

La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 6 ottobre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 274 del 20 ottobre 1972 ed iscritta all'albo delle imprese di assicurazione con il numero 1.00038.

##### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 31 dicembre 2009)

###### *Patrimonio netto*

L'ammontare del patrimonio netto della Società è pari a 16,85 milioni di euro, così ripartiti:

- capitale sociale 12,00 milioni di euro
- riserve patrimoniali 0,48 milioni di euro
- utile degli esercizi 4,37 milioni di euro

###### *Indice di solvibilità*

L'indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (quest'ultimo calcolato in funzione dei premi incassati o dell'onere dei sinistri), è pari a 2,04.

Si precisa che il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto della Società al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:

- a) il capitale sociale versato;
- b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni;
- c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;
- d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.

#### B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

##### 3. Durata e rinnovo del contratto

La polizza prevede il tacito rinnovo a scadenza e pertanto, in assenza di disdetta, si rinnova automaticamente – ad ogni ricorrenza annuale della prima scadenza del contratto – per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art.1901, 2° comma, del Codice Civile.

##### **AVVERTENZA**

Il Contraente può dare disdetta alla Società inviando comunicazione a quest'ultima almeno 60 giorni prima della scadenza (originaria o rinnovata) del contratto mediante lettera raccomandata, così come indicato all'articolo "Proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

## NOTA INFORMATIVA

### 4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

#### Modulo Incendio

Con Omnia trade si assicurano i danni ai locali dell'Assicurato adibiti ad esercizi commerciali. La garanzia è estendibile anche al contenuto dei citati locali.

La garanzia di base – sempre operante – copre i danni da:

- Incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio

Sono compresi in garanzia anche i danni ai locali e al contenuto derivanti da:

- Fumo fuoriuscito dagli impianti per la produzione di calore, a seguito di guasto
- Caduta di aeromobili e satelliti
- Onda sonora
- Urto di veicoli stradali o di natanti
- Rovina di ascensori o di montacarichi

Sono coperti anche:

- Danni a merci presso mostre, fiere e mercati
- Danni indiretti per interruzione di attività

L'assicurazione Omnia trade prevede anche il rimborso, a seguito di sinistro indennizzabile, di:

- Spese di demolizione, sgombero, trasporto dei residui del sinistro
- Spese di stoccaggio temporaneo del contenuto
- Costi ed oneri di urbanizzazione
- Spese per onorari professionali di riprogettazione dei locali
- Spese onorari peritali
- Spese per la ricostruzione di archivi e documenti

Attivando le relative condizioni particolari l'Assicurato può estendere la propria copertura assicurativa anche ai danni derivanti da:

- Atti dolosi, atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio
- Fenomeno elettrico
- Fenomeni atmosferici (tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta)
- Sovraccarico di neve
- Fuoriuscita di acqua condotta
- Riparazione guasti conseguenti a danni da fuoriuscita d'acqua
- Gelo (fuoriuscita acqua per rotture condutture causate da ...)
- Trabocchi, intasamenti, occlusioni, infiltrazioni di acqua, rigurgiti di fognature e spese per ricerca e riparazione guasti

Sono coperti anche:

- Danni a merci in refrigerazione (attivando la relativa garanzia)

Per ulteriori aspetti di dettaglio della garanzia si rimanda al Modulo Incendio delle Condizioni Generali di Assicurazione.

<b>AVVERTENZA</b>			
<b>Assicurazione</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Franchigia</b>	<b>Scoperto</b>
Spese per demolire, sgomberare, trattare e trasportare i residui	10% importo indennizzabile max € 35.000	-	-
Spese di stoccaggio temporaneo del contenuto	5% importo indennizzabile max € 6.000 per sinistro e anno assicurativo	-	-
Costi ed oneri di urbanizzazione	5% indennizzo "Locali" massimo € 10.000 per sinistro e anno assicurativo	-	-
Onorari di riprogettazione	3% indennizzo "Locali" massimo € 5.000 per sinistro e anno assicurativo	-	-
Spese ed onorari del perito	3% importo indennizzabile massimo € 3.000	-	-

## NOTA INFORMATIVA

<b>AVVERTENZA</b>			
Spese per la ricostruzione di archivi e documenti	5% somma assicurata "Attrezzatura, arredamento e merci" – massimo € 3.000 per sinistro e anno assicurativo	-	-
Danni a merci presso mostre, fiere e mercati	10% somma assicurata "Attrezzatura, arredamento e merci"; massimo € 5.000 per sinistro e anno assicurativo	-	-
Danni indiretti per interruzione attività	1% somma assicurata "Locali" o "Rischio locativo" e "Attrezzatura, arredamento e merci" massimo € 250 al giorno per massimo 30 giorni	-	-
Fenomeni atmosferici	10% somma assicurata "Locali" massimo € 5.000 per sinistro e anno assicurativo	€ 250	-
Atti dolosi, atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio	80% somme assicurate "Locali" o "Attrezzatura, arredamento e merci"	-	10% min € 250
Sovraccarico di neve		-	10% min € 1.000
Fuoriuscita di acqua condotta	10% somma assicurata "Attrezzatura, arredamento e merci"; massimo € 15.000 per sinistro e anno assicurativo	-	-
Gelo	€ 5.000	-	-
Riparazione guasti conseguenti a danni da fuoriuscita d'acqua	1% somma assicurata "Locali" massimo € 2.000 per sinistro e anno assicurativo	-	-
Merci in refrigerazione		-	10% min € 150
Trabocchi, intasamenti, occlusioni, infiltrazioni di acqua, rigurgiti di fognature e spese per ricerca e riparazione guasti	€ 5.000	-	-

### Esempio 1

Danno da incendio doloso: 130.000 euro  
 Somma assicurata "Locali": 150.000 euro  
 Limite di indennizzo: 80% della somma assicurata "Locali"  
 Somma indennizzabile "Locali": 150.000 x 80% = 120.000 euro  
 Scoperto del 10% con il minimo di 250 euro  
 Somma indennizzata: 120.000 - (120.000 x 10%) = 108.000 euro

### Esempio 2

Danno da grandine: 8.000 euro  
 Somma assicurata "Locali": 150.000 euro  
 Limite di indennizzo: 10% della somma assicurata "Locali" con il massimo di 5.000 euro  
 Somma massima indennizzabile "Locali": il minore tra 150.000 x 10% e 5.000 = 5.000 euro  
 Franchigia: 250 euro  
 Somma indennizzata: 5.000 - 250 = 4.750 euro

### AVVERTENZA

Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all'articolo "Esclusioni" del Modulo Incendio, nonché nelle Condizioni particolari eventualmente richiamate.

### Modulo Furto

Se attivata l'assicurazione contro il furto tutela, nei limiti di quanto convenuto, dai danni derivanti da:

- Furto
  - \* con rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili
  - \* con scalata o con introduzione clandestina
  - \* commesso dai dipendenti fuori dall'orario di lavoro
  - \* commesso con rottura delle vetrine durante l'orario di lavoro
- Rapina, anche iniziata all'esterno dell'esercizio commerciale
- Guasti e atti vandalici commessi in occasione di furto o rapina
- Furto e rapina commessi con veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato od al Contraente
- Furto e rapina ai Portavalori

In caso di presenza di "Mezzi avanzati di protezione e chiusura dei locali" e/o di "Impianto di allarme" la polizza prevede una riduzione di premio relativo alla sola assicurazione contro il Furto. Qualora i mezzi di protezione posti a difesa dei locali non siano conformi è prevista una maggiorazione del premio.

L'Assicurato può anche decidere di assumere in proprio parte del rischio, attivando una franchigia pari al 10% della somma assicurata, con il limite massimo di € 2.500.

Per ulteriori aspetti di dettaglio della garanzia si rimanda al Modulo Furto delle Condizioni Generali di Assicurazione.

## NOTA INFORMATIVA

<b>AVVERTENZA</b>			
Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia	Scoperto
Guasti cagionati dai ladri agli infissi di pertinenza e relative parti murarie	€ 1.500	-	-
Atti vandalici commessi dai ladri	10% della somma assicurata	-	-
Merci riposte in vetrinette esterne	3% somma assicurata massimo € 500 per sinistro e anno assicurativo	-	-
Portavalori	10% somma assicurata massimo € 3.000 per sinistro e anno assicurativo	-	20%
Furto e rapina commessi con veicoli ricoverati nei locali		-	20% (30% in concomitanza con altri scoperti nel caso non applicati); se operante in concomitanza con una franchigia, questa è considerata minimo assoluto)

### **AVVERTENZA**

Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all'articolo "Esclusioni" del Modulo Furto, nonché nelle Condizioni particolari eventualmente richiamate.

#### Modulo Cristalli

L'assicurazione Cristalli (vedi il relativo modulo delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio) rimborsa le spese sostenute per la sostituzione, dovuta a rottura, di:

- lastre di vetrine interne e/o esterne all'esercizio commerciale;
- insegne (anche di materiale plastico rigido), targhe installate anche all'esterno dell'esercizio commerciale.

Sono comprese le rotture

- Verificatesi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo
- Verificatesi in occasione di furto o rapina o tentativo di commettere tali reati
- Causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, bufere o grandine

L'assicurazione è prestata, con il limite di € 1.000 per lastra. È prestata con una franchigia di € 100 da applicarsi alle sole insegne, vetrinette e targhe poste all'esterno.

### **AVVERTENZA**

Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all'articolo "Esclusioni" del Modulo Cristalli, nonché nelle Condizioni particolari eventualmente richiamate.

#### Modulo Elettronici

L'assicurazione Rischi Elettronici della polizza Omnia trade, rimborsa i danni materiali ad apparecchiature ed impianti elettronici, anche se di proprietà di terzi, con il limite massimo di € 30.000. A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito sono elencati una serie di rischi assicurati:

- Furto, rapina
- Fenomeno elettrico: cortocircuito, sovratensione, arco voltaico
- Guasti di natura accidentale: incendio, fulmine, scoppio, danni d'acqua, fumo
- Eventi naturali: grandine, uragano, tempesta, gelo, vento

### **AVVERTENZA**

Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all'articolo "Esclusioni" del Modulo Rischi Elettronici, nonché nelle Condizioni particolari eventualmente richiamate.

L'assicurazione Rischi Elettronici può essere integrata con la garanzia "Supporto dati" che indennizza i costi sostenuti per il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti nonché il ripristino dei dati salvati nell'ultima copia di sicurezza effettuata.

L'Assicurato può anche decidere di limitare la propria copertura escludendo i danni da furto e rapina.

<b>AVVERTENZA</b>			
Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia	Scoperto
Franchigia base		€ 100	-
Supporti di dati	20% somma assicurata	-	5% min € 250
Mezzi di protezione non conformi		-	25%

## NOTA INFORMATIVA

### Modulo responsabilità civile

La garanzia Responsabilità Civile di Omnia trade è l'assicurazione che tutela l'Assicurato dalle conseguenze economiche derivanti da una responsabilità per un fatto illecito commesso nei confronti di terzi e prevede tre garanzie principali: Responsabilità civile dell'esercizio commerciale, Responsabilità civile derivante dalla proprietà dei locali e Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.

Per ulteriori aspetti di dettaglio della garanzia si rimanda al Modulo Responsabilità civile delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### **AVVERTENZA**

Sono esclusi infine dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'articolo "Esclusioni" del Modulo Responsabilità civile.

#### *Responsabilità Civile dell'Attività (R.C.T.)*

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito sono elencati una serie di rischi assicurati:

- Conduzione dei locali
- Proprietà od uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande
- Proprietà e manutenzione di insegne
- Uso di biciclette
- Partecipazione ad esposizioni, fiere e mercati
- Operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merci
- Danni subiti da veicoli in sosta o parcheggio
- Danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico

#### *Assicurazione responsabilità civile derivante dalla proprietà dei locali*

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito sono elencati una serie di rischi assicurati

- Proprietà dei locali
- Esecuzione lavori di ordinaria manutenzione
- Proprietà di antenne e paraboliche
- Proprietà spazi adiacenti, anche tenuti a giardino
- Proprietà di recinzioni, cancellate e cancelli anche automatici

#### *Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro domestico (R.C.O.)*

L'assicurazione tiene indenne l'Assicurato da quanto è tenuto a pagare quale civilmente responsabile:

- A) per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro (purché in regola con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS;
- B) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al punto A) cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata la morte o l'invalidità permanente di grado non inferiore al 5%.

<b>AVVERTENZA</b>			
Assicurazione	Limite di risarcimento	Franchigia	Scoperto
Operazioni di installazione e/o posa in opera presso terzi	€ 30.000 per anno assicurativo	-	-
Danni da incendio a cose altrui e danni a cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori	€ 30.000 per anno assicurativo	-	-
Danni a cose indossate o portate dai clienti	€ 1.000 per cliente € 5.000 per sinistro e anno assicurat.	-	10% min. € 100
Danni a cose consegnate per la lavorazione	€ 300 per capo € 2.500 per sinistro e anno assicurat.	-	10% min. € 100
Danni da interruzione o sospensione di attività	€ 25.000	-	10% min € 2.500

### **5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio**

È assolutamente necessario che all'atto della stipulazione del contratto il Contraente fornisca risposte precise e veritiere alle domande circa lo stato del rischio e sui propri precedenti assicurativi.

#### **AVVERTENZA**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione come espressamente indicato all'articolo "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

## NOTA INFORMATIVA

### 6. Aggravamento e diminuzione del rischio

#### *Aggravamento del rischio*

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio. Si rimanda al relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione di quanto sopra.

A titolo esemplificativo, determinano aggravamenti del rischio, rispettivamente per le assicurazioni incendio, furto e responsabilità civile, i seguenti eventi:

- apertura di un deposito di infiammabili al piano sottostante quello in cui è posto l'ufficio o lo studio professionale;
- elevazione di un ponteggio per lavori di manutenzione del fabbricato dove è posto l'ufficio o lo studio professionale;
- repentino peggioramento delle condizioni di statica e manutenzione del fabbricato in cui è posto l'ufficio o lo studio professionale (aumenta il rischio di richieste di risarcimento per danni da rovina di edifici).

#### *Diminuzione del rischio*

Nel caso di diminuzione del rischio l'Assicurato ha facoltà di comunicare la variazione intervenuta alla Società e il diritto di vedere ridotto il premio da parte di quest'ultima, secondo le modalità indicate al relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

### 7. Premi

L'assicurazione è il contratto con il quale la Società, verso pagamento di un premio, si obbliga a indennizzare l'Assicurato, entro i limiti convenuti, per i danni a esso prodotti da un sinistro, ovvero a tenere indenne l'Assicurato, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, di quanto questi deve pagare a un terzo.

Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, della Società.

Si precisa che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

#### *Periodicità di pagamento del premio*

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Il pagamento del premio viene effettuato all'atto della conclusione del contratto e per tutta la sua durata ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza.

#### *Modalità di versamento del premio*

Il pagamento del premio annuo avviene presso gli uffici della Società ovvero presso l'Intermediario a cui è assegnata la polizza tramite:

- bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Intermediario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale sul conto corrente intestato all'Intermediario;
- contanti, fino ad un massimo di 750 euro annui per polizza.

È escluso il pagamento del premio con modalità diverse da quelle sopra riportate.

#### *Frazionamento del premio*

In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale. In tal caso il pagamento del premio, gravato dall'addizionale di frazionamento del 3%, viene effettuato ad ogni ricorrenza semestrale della data di decorrenza.

### 8. Rivalse

La rivalsa è la facoltà dell'assicuratore, che abbia corrisposto l'indennizzo, di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di quest'ultimo.

I presupposti per esercitare l'azione di rivalsa sono l'effettivo pagamento dell'indennizzo e l'individuazione di un soggetto responsabile del danno. Detta azione non può essere esercitata dall'assicuratore verso i figli, il coniuge, i parenti o affini dell'Assicurato-danneggiato stabilmente con lui convivente e i suoi domestici, salvo il caso di dolo, in quanto l'onere economico ricadrebbe su quest'ultimo.

## NOTA INFORMATIVA

### AVVERTENZA

Relativamente al Modulo Incendio la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllanti, controllate, o collegate, nonché delle società medesime, l'amministratore ed il legale rappresentante, i clienti dell'Assicurato, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di regresso nei confronti del terzo responsabile. Per ulteriori dettagli si rimanda all'articolo "Rinuncia al diritto di surrogazione" del "Modulo incendio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Con riferimento all'assicurazione della responsabilità civile, la Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento dell'obbligo, in capo all'Assicurato stesso, a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze di danno in sede civile, penale ed amministrativa.

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione verso il responsabile del sinistro per i danni coperti dall'assicurazione contro la rottura dei cristalli purché l'Assicurato non eserciti a sua volta l'azione verso il responsabile stesso, come indicato all'articolo "Rinuncia al diritto di surrogazione" del "Modulo cristalli" contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

### 9. Diritto di recesso

Il contratto può avere fine prematura rispetto al termine inizialmente stabilito qualora la Società o il Contraente decidano di recedere dalla polizza a seguito di sinistro ovvero qualora il Contraente – non essendo più interessato a proseguire nel rapporto assicurativo – scelga di recedere unilateralmente dal contratto.

### AVVERTENZA

#### *Recesso in caso di sinistro*

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall'assicurazione, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Per le modalità di esercizio di questo diritto e per le relative conseguenze si rinvia all'articolo "Recesso in caso di sinistro" riportato nelle "Norme che regolano i sinistri" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### *Recesso per volontà del Contraente*

Nei contratti di durata poliennale il Contraente ha facoltà, trascorso il primo quinquennio di durata, di recedere dall'assicurazione senza oneri e con preavviso di 60 giorni, così come previsto dal primo comma dell'art. 1899 del Codice civile.

### 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art.2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Nell'assicurazione della responsabilità civile detto termine decorre dal giorno in cui il terzo richiede il risarcimento all'Assicurato o promuove l'azione contro questi.

### 11. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

### 12. Regime fiscale

#### *Imposta sui premi*

Sono soggetti ad imposta nella misura del 22,25% i premi pagati per le assicurazioni aventi per oggetto i rischi di:

- danni alle cose di proprietà dell'assicurato o di terzi causati dagli eventi previsti dall'assicurazione;
- danni al patrimonio dell'assicurato a seguito di richieste di risarcimento per danni cagionati a terzi, dei quali egli sia ritenuto responsabile.

#### *Detraibilità fiscale dei premi*

I premi versati dal Contraente non beneficiano di alcuna detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente stesso.

#### *Tassazione delle prestazioni*

Le somme liquidate non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale.

## NOTA INFORMATIVA

### 13. Informazioni in corso di contratto

#### *Variazioni della Nota Informativa*

La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, all'indirizzo [www.nationalesuisse.it](http://www.nationalesuisse.it), le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative intervenute anche per effetto di modifiche successive alla conclusione del contratto.

#### *Riscontro a richieste di informazioni*

La Società fornisce riscontro per iscritto alle richieste di informazioni relative al rapporto assicurativo presentate dal Contraente o dagli aventi diritto ed inviate a:

- Nazionale Suisse S.p.A. – Via XXV Aprile, 2 – 20097 San Donato Milanese – Fax 02 51 46 34;
- [info@nationalesuisse.it](mailto:info@nationalesuisse.it);
- [richiesteinformazioni.nationalesuisse@actaliscertymail.it](mailto:richiesteinformazioni.nationalesuisse@actaliscertymail.it), qualora la richiesta avvenga tramite casella di posta elettronica certificata.

---

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

---

### 14. Sinistri – liquidazione dell'indennizzo

Fermo restando che in caso di sinistro l'Assicurato deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare o ridurre il danno (le spese ragionevolmente sostenute per limitare le conseguenze di un evento dannoso, anche se di fatto anticipate dall'Assicurato, sono per legge a carico dell'assicuratore) perché in caso contrario c'è il rischio di perdere il diritto all'indennizzo, una volta che il danno si è verificato è onere dell'Assicurato procedere alla denuncia dello stesso alla Società con la massima prontezza, indicando con precisione tutti gli elementi necessari per la definizione del sinistro e allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la quantificazione dei danni. Una denuncia di sinistro eseguita in modo chiaro e completo consente di ridurre notevolmente i tempi di liquidazione e limita le possibilità di contestazione.

#### **AVVERTENZA**

##### Incendio, Furto, Rischi elettronici e cristalli

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'articolo "Obblighi in caso di sinistro" delle "Norme che regolano i sinistri".

Con riferimento alle assicurazioni contro i danni ai beni, si segnala che le spese sostenute per adempiere agli obblighi di recupero delle cose rubate o per esperire la procedura di ammortamento dei titoli di credito sottratti e quelle di conservazione e custodia dei beni superstiti, anche se non si è raggiunto lo scopo, saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

Si segnala inoltre che le spese eventualmente sostenute per la valutazione del danno indennizzabile (spese di perizia e simili) restano a carico del Contraente, salvo eventuale patto contrario previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione o esplicitato nelle Condizioni particolari espressamente richiamate in polizza.

Si rimanda agli articoli "Procedura per la valutazione del danno" e "Mandato dei periti", "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" e "Pagamento dell'indennizzo", "Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro" nonché all'articolo "Recupero delle cose rubate" delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

##### Responsabilità civile

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'articolo "Obblighi in caso di sinistro" delle "Norme che regolano i sinistri".

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Sono altresì a carico dell'Assicurato le spese incontrate da quest'ultimo per legali o tecnici che non siano designati dalla Società e non risponde di multe, ammende e delle spese di giustizia penale.

Per ulteriori dettagli si rimanda all'articolo "Gestione delle vertenze - Spese di resistenza" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi è in carico alla Società.

## NOTA INFORMATIVA

### 15. Reclami

Qualora le Parti scelgano di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

**Nazionale Suisse S.p.A. – Servizio Qualità**  
Via XXV Aprile, 2 – 20097 San Donato Milanese  
Fax 02 514634; e-mail [servizioqualita@nationalesuisse.it](mailto:servizioqualita@nationalesuisse.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e d'Interesse Collettivo), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società al seguente indirizzo:

**ISVAP**  
Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti al sistema (estero) competente del Paese la cui legislazione è stata scelta, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, oppure presentando direttamente il reclamo all'ISVAP. Si precisa che il sistema (estero) competente cui rivolgere i reclami è individuabile accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finances-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm).

### 16. Arbitrato

In caso di disaccordo sulla quantificazione del danno è possibile evitare una controversia processuale ricorrendo al cosiddetto arbitrato: la valutazione del danno viene affidata ad un collegio peritale costituito da due periti incaricati dalle Parti che operano nell'interesse delle mandanti. Qualora non vi sia accordo tra i suddetti periti, viene nominato un terzo perito di comune accordo che agisce nell'interesse di entrambe le Parti. Resta impregiudicata la possibilità di adire all'Autorità giudiziaria ordinaria qualora una Parte decida di impugnare l'esito della procedura arbitrale per dolo o errore manifesto e/o in caso di vertenze inerenti la indennizzabilità del danno.

### AVVERTENZA

In relazione ad eventuali controversie tra le Parti inerenti l'operatività delle prestazioni previste nel contratto permane in ogni caso la facoltà per il Contraente e/o l'Assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

\*\*\*

**Nazionale Suisse S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza delle notizie e dei dati contenuti nella presente Nota informativa.**

**Lodovico Radice**  
Amministratore Delegato  
Nationale Suisse S.p.A.



Documento redatto nel mese di novembre 2010, data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni ivi contenute.

# NOTA INFORMATIVA

## GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Società.

Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

- **"Addetti"**: il titolare dell'*esercizio commerciale*, i suoi familiari coadiuvanti, i dipendenti salariati e stipendiati o chiunque altro, a qualsiasi titolo, compresi apprendisti e personale in prova, prestì la sua opera nei *locali* dell'*esercizio commerciale*;
- **"Anno" (annuo, annuale)**: periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile);
- **"Apparecchiature ed impianti elettronici"**:
  - a) i sistemi elettronici di elaborazione dati e le relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati;
  - b) i personal computer ed i mini elaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte;
  - c) le macchine elettroniche per ufficio;
  - d) i registratori di cassa elettronici;
  - e) le macchine ed impianti elettronici di telecomunicazione, di pesa, di segnalazione, di prevenzione e di allarme;
  - f) i centralini elettronici telefonici e citofonici; trovantisi all'interno dei *locali* ma non costituenti *merci*;
- **"Assicurato"**: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*;
- **"Assicurazione"**: il contratto mediante il quale la *Società*, dietro pagamento da parte del *Contraente* del *premio* pattuito, si obbliga a mantenere indenne l'*Assicurato*, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un *sinistro*;
- **"Attrezzatura ed arredamento"**:
  - a) gli attrezzi, le macchine, il mobilio; le opere di abbellimento o utilità (quali installazioni supplementari da non considerarsi immobili per natura o destinazione in quanto trasferibili o riutilizzabili); le migliorie e le opere addizionali apportate dal locatario ai *locali*; le macchine d'ufficio, le *apparecchiature ed impianti elettronici*, i mini elaboratori con capacità di memoria centrale fino ad un megabyte; le scaffalature ed i banchi; gli impianti e gli strumenti di sollevamento, di pesa e di imballaggio; i mezzi di traino e di trasporto non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico; le ricetrasmittenti; gli impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; i registri, la cancelleria e i campionari; gli armadi di sicurezza o corazzati e le casseforti (escluso il loro contenuto) e quant'altro di simile normalmente pertinente all'*esercizio commerciale*. Sono compresi gli effetti personali ed i valori di proprietà dell'*Assicurato* e degli *addetti*, le carte valori che non costituiscono *merci*, i titoli di credito ed il denaro, il tutto fino al 10% (dieci per cento) della somma assicurata alla partita "Attrezzatura ed arredamento e merci" ma con il massimo di euro 3.000 (tremila);
  - b) gli arredi, inclusi quadri, tappeti ed oggetti d'arte di valore singolo non eccedente l'importo di euro 2.000 (duemila);
  - c) le antenne e le paraboliche per la ricezione radiotelevisiva; i pannelli solari, le tende ed i tendoni; i cartelli ed i pannelli pubblicitari; le targhe e le insegne anche luminose; le vetrinette; il tutto installato anche all'esterno ma sempre sul *fabbricato*;
  - d) gli *infiammabili*, ad uso esclusivo di manutenzione, per un quantitativo massimo di Kg.50 (cinquanta) o senza limiti se posti in serbatoi completamente interrati.

E' escluso tutto quanto indicato nella definizione di *locali* nonché, se assicurati con il Modulo Rischi Elettronici, le *apparecchiature ed impianti elettronici*;
- **"Contraente"**: il soggetto che stipula l'*assicurazione*;
- **"Copertura"**: il complesso degli elementi del *tetto* escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- **"Dati"**: l'insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi intesi quali sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dalle *apparecchiature e impianti elettronici*;
- **"Disdetta"**: comunicazione che il Contraente deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga dell'assicurazione;

## NOTA INFORMATIVA

- **“Esercizio commerciale”**: l'attività economica organizzata, esercitata nei *locali*.
  - ⇒ al fine dello scambio di *merci* al dettaglio e/o all'ingrosso, e cioè l'acquisto professionalmente esercitato di *merci* e la loro rivendita;
  - ⇒ e/o per la somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande;
  - ⇒ e/o per l'erogazione o la prestazione di servizi;comprese tutte le operazioni complementari;
- **“Esplosivi”**: le sostanze ed i prodotti che, anche in piccole quantità:
  - a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad *esplosione*;
  - b) per azione meccanica o termica esplodono;e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A nonché successive modifiche ed integrazioni;
- **“Esplosione”**: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
- **“Fabbricato”**: l'intera costruzione edile ove si trovano i *locali* dell'*esercizio commerciale*;
- **“Franchigia”**: la parte dell'*indennizzo* o del risarcimento liquidabile a termini di *polizza* che per ciascun *sinistro* rimane a carico dell'*Assicurato*;
- **“Furto”**: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- **“Implosione”**: il repentino dirompersi o deformarsi di contenitori per eccesso di pressione esterna;
- **“Incendio”**: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi;
- **“Incombustibili”**: le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
- **“Indennizzo”**: la somma dovuta dalla *Società* all'*Assicurato* in caso di *sinistro*;
- **“Infiammabili”**:
  - a) i gas combustibili;
  - b) le sostanze ed i prodotti non considerati *esplosivi* con punto d'infiammabilità inferiore a 55°C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
  - c) le sostanze ed i prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili. Il punto d'infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V;
- **“Locali”**: i locali dell'*esercizio commerciale*, siti nell'ubicazione indicata sul modello A621, fra di loro anche non comunicanti, trovantisi nell'ambito del medesimo *fabbricato* oppure in più corpi separati del medesimo *fabbricato* ma siti nella stessa ubicazione e nello stesso recinto. Sono compresi:
  - a) se trattasi di condominio, le rispettive quote millesimali di proprietà comune;
  - b) i fissi, gli infissi e le opere di fondazione od interrato;
  - c) gli impianti idrici ed igienici; gli impianti elettrici fissi; gli impianti fissi di riscaldamento e di condizionamento d'aria; gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione (esclusi impianti di allarme ed insegne), compresi tinteggiature, rivestimenti, moquette e parquet;
  - d) le recinzioni, le cancellate ed i cancelli anche automatici;
  - e) le statue, le decorazioni, i mosaici, gli affreschi e le tappezzerie, tutti non aventi valore artistico. E' escluso tutto quanto indicato nella definizione di *Attrezzatura ed arredamento*;
- **“Massimale”**: il massimo esborso a cui è tenuta la *Società* in caso di *sinistro*;
- **“Merchi”**: i prodotti oggetto di commercio dell'*esercizio commerciale*, i relativi imballaggi anche se in materia plastica espansa o alveolare, compresi i materiali di consumo, le scorte, le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, ma esclusi gli *esplosivi*;
- **“Mese” (mensile)**: periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;
- **“Polizza”**: il documento che prova l'*assicurazione*;
- **“Premio”**: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Società* per l'*assicurazione*;
- **“Primo rischio assoluto”**: l'*assicurazione* senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile;
- **“Rapina”**: l'impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona;

## NOTA INFORMATIVA

- **"Scoperto"**: l'importo da calcolarsi in misura percentuale sull'*indennizzo* o sul risarcimento liquidabile a termini di *polizza* che per ciascun *sinistro* rimane a carico dell'*Assicurato*;
- **"Scoppio"**: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad *esplosione*. Gli effetti del "gelo" e del "colpo d'ariete" non sono considerati *scoppio*;
- **"Sinistro"**: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **"Società"**: l'impresa assicuratrice, ovvero Nationale Suisse S.p.A.;
- **"Solaio"**: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del *fabbricato*, escluse pavimentazioni e soffittature;
- **"Supporti di dati"**: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente;
- **"Tetto"**: l'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il *fabbricato* e i *locali* dagli agenti atmosferici;
- **"Vetro antisfondamento"**: un manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 (sei) millimetri od anche un manufatto costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 (sei) millimetri.

## **Condizioni Generali di Assicurazione**

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

La polizza è composta da:

- le Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente fascicolo - modello A620;
- le definizioni riportate nel Glossario, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- la Scheda di Polizza - modello A621 - riportante i dati amministrativi e tecnici della polizza;
- l'Allegato - modello A106 - valido per l'eventuale indicazione di condizioni speciali.

Al fine di dar loro risalto, sono evidenziate in grigio, per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell'art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento:

### SOMMARIO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:

- Norme che regolano l'assicurazione.....pag. 3
- Modulo Incendio .....pag. 5
- Modulo Furto .....pag.12
- Modulo Cristalli.....pag.16
- Modulo Rischi Elettronici .....pag.17
- Modulo Responsabilità Civile .....pag.19
- Norme che regolano i sinistri.....pag.23
- Elenco delle attività .....pag.28

Documento redatto nel mese di novembre 2010, data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni ivi contenute.

## Condizioni Generali di Assicurazione

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

#### Art.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

I *premi* devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Società*.

Se il *Contraente* non paga i *premi* o le rate di *premio* successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della *Società* al pagamento dei *premi* scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

Il *premio* è sempre determinato per periodi di *assicurazione* di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due rate.

#### Art.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate dalle Parti per iscritto.

#### Art.4 - Aggravamento del rischio

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta alla *Società*, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

#### Art.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la *Società* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successivi alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### Art.6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni *sinistro*, denunciato a termini di *polizza*, e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, la *Società* può recedere dall'*assicurazione*.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 (trenta) giorni dalla data di invio della stessa.

La *Società*, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di *premio*, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della *polizza* ed il termine del periodo di *assicurazione* per il quale è stato corrisposto il *premio* stesso.

#### Art.7 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di *disdetta*, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, l'*assicurazione* di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall'art.6 (Recesso in caso di sinistro) delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

#### Art.8 - Oneri fiscali

Sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge, gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione*.

#### Art.9 - Rinvio alle norme di legge

L'*assicurazione* è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dalla *polizza*, valgono le norme di legge.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art.10 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più *assicurazioni*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

### Art.11 - Ispezione delle cose assicurate

La *Società* ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'*Assicurato* ed il *Contraente* hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### Art.12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Società*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### Art.13 - Enti assicurati con polizza "Leasing"

Se esistono enti assicurati con *polizza* "Leasing", in caso di *sinistro* indennizzabile a termini della presente *polizza*, la *Società*:

- indennizza la parte di danno eventualmente scoperta qualora la somma assicurata con la *polizza* "Leasing" risultasse insufficiente. Non sono indennizzabili le *franchigie* e/o gli *scoperti* previsti dalla *polizza* "Leasing". L'*indennizzo* a carico di ciascun contratto sarà perciò determinato secondo i criteri dell'art.1910 del Codice Civile;
- indennizza i danni garantiti dalla presente *polizza* ma non coperti dalla *polizza* "Leasing";
- non indennizza gli enti integralmente assicurati con *polizza* "Leasing" e pertanto non si terrà conto del valore di tali enti per il calcolo della preesistenza ai fini dell'applicazione dell'art.60 (Assicurazione parziale) delle Norme che regolano i sinistri.

### Art.14 - Indicizzazione (da ritenersi operativo se è stato indicato il numero indice sul modello A621)

Le somme ed i *massimali* assicurati, nonché il relativo *premio*, riportati sul modello A621, i limiti di garanzia, i massimi risarcimenti e le *franchigie* non espressi in percentuale, sono soggetti ad aumenti in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita"), elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

L'aumento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice indicato sul modello A621, corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo.

Gli aumenti sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di *premio* successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione.

Per le rate annuali successive si procede analogamente prendendo per base l'ultimo indice del mese di giugno utilizzato per l'adeguamento.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le somme ed i *massimali* assicurati, nonché il *premio*, vengano a superare il 50% (cinquanta per cento) degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà delle Parti rinunciare all'adeguamento della *polizza* e le somme ed i *massimali* assicurati, nonché il *premio*, i limiti di garanzia, i massimi risarcimenti e le *franchigie*, rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

## MODULO INCENDIO

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

#### Art.15 - Delimitazione dell'assicurazione

Le Condizioni Generali di Assicurazione ed il *premio* del presente Modulo sono convenuti sulla base delle dichiarazioni del *Contraente* in base alle quali:

- a) l'*esercizio commerciale* indicato sul modello A621 corrisponde ad una o più delle voci descritte nell'elenco delle attività; le voci sono identificate mediante specifica indicazione sul modello A621 dai corrispondenti codici. Sono comunque assicurate le *merci* ascrivibili anche ad altre diverse voci rispetto a quelle dichiarate, escluse in ogni caso quelle di categoria R.D., previste dal predetto elenco, seppur di categoria più grave rispetto alle voci identificate sul modello A621, ma nel limite massimo del 15% (quindici per cento) della somma assicurata alla partita "Attrezzatura e arredamento e merci";
- b) i *locali* sono costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e *copertura* in materiali incombustibili, mentre i *solai* e la struttura portante del *tetto* sono costruiti con materiale di qualunque tipo.

Non si considerano:

- i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella *copertura* se la superficie da essi occupata non eccede 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della *copertura*; nel caso tali materiali siano costituiti da materia plastica non espansa né alveolare, la suddetta tolleranza è aumentata ad 1/3;
  - i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimenti purché aderenti alle strutture;
  - i materiali combustibili rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di cm.3 (tre), da materiali incombustibili purché non usati per strutture portanti;
- c) nel *fabbricato* non esistono cinematografi, teatri, stazioni di servizio, industrie, depositi di *infiammabili* ad uso commercio, discoteche, sale da ballo, night club, ambasciate e consolati.

#### Art.16 - Oggetto dell'assicurazione

La *Società* indennizza:

- 1) i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi:

a) direttamente causati da:

- *incendio*;
- fulmine;
- *implosione*;
- *esplosione* e *scoppio* non causati da ordigni esplosivi;
- fumo, fuoriuscito a seguito di guasto (non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione) agli impianti per la produzione di calore esistenti nei *locali*, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, di satelliti artificiali e di velivoli spaziali;
- onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli stradali o di natanti, non appartenenti né in uso al *Contraente* o all'*Assicurato*, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni, purché non dovuti ad usura o carenza di manutenzione;

b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a), che abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste nell'ambito di venti metri da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da collaggio o fuoriuscita di liquidi;

- 2) i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, nonché quelli prodotti dall'*Assicurato* o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l'*incendio*.

La *Società* inoltre rimborsa, a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini del presente Modulo:

- 3) le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del *sinistro*, fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) dell'importo indennizzabile a termini del presente Modulo e con il massimo, per *sinistro* e per anno assicurativo, di euro 35.000 (trentacinquemila);
- 4) le spese per rimuovere, immagazzinare temporaneamente e ricollocare l'*attrezzatura ed arredamento* e le *merci* nei casi in cui la loro rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai *locali*, fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) dell'importo indennizzabile a termini del presente Modulo e con il massimo, per *sinistro* e per anno assicurativo, di euro 6.000 (seimila);

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- 5) i costi e gli oneri di urbanizzazione (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che dovesse comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei locali in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) dell'importo indennizzabile a termini del presente Modulo per la partita "Locali" ma con il massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di euro 10.000 (diecimila);
- 6) gli onorari di riprogettazione dei locali per le prestazioni di competenza di liberi professionisti, escluse quelle per la presentazione di qualsiasi reclamo, fino alla concorrenza del 3% (tre per cento) dell'importo indennizzabile a termini del presente Modulo per la partita "Locali" ma con il massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di euro 5.000 (cinquemila);
- 7) le spese ed onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato in conformità al disposto dell'art.57 (Procedura per la valutazione del danno) delle Norme che regolano i sinistri, fino alla concorrenza del 3% (tre per cento) dell'importo indennizzabile a termini del presente Modulo e con il massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di euro 3.000 (tremila);
- 8) le spese ragionevolmente sostenute per la ricostruzione di archivi e documenti fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) della somma assicurata alla partita "Attrezzatura ed arredamento e merci" col massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di euro 3.000 (tremila).

### Art.17 - Danni indiretti per interruzione di attività

La Società, a seguito di sinistro indennizzabile a termini del presente Modulo ed a parziale deroga dell'art.24 (Esclusioni) lettera h) delle Norme che regolano il presente Modulo, nel caso di chiusura dell'esercizio commerciale e di inattività totale indennizza i danni indiretti per interruzione di attività con un importo forfettario pari all'1‰ (uno per mille) delle somme assicurate alle partite "Locali" o "Rischio locativo" e "Attrezzatura ed arredamento e merci", con il massimo di euro 250 (duecentocinquanta) per ogni giorno di chiusura e di inattività totale ma con il massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di 30 (trenta) giorni.

### Art.18 - Merci presso mostre, fiere e mercati

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati da un evento garantito nel presente Modulo alle merci assicurate riposte presso mostre, fiere e mercati, purché nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. L'assicurazione è prestata nel limite del 10% (dieci per cento) della somma assicurata alla partita "Attrezzatura ed arredamento e merci" con il massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di euro 5.000 (cinquemila).

### Art.19 - Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Norme che regolano il presente Modulo e i sinistri, dei danni materiali direttamente causati da incendio o altro evento garantito in base al presente Modulo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.60 (Assicurazione parziale) delle Norme che regolano i sinistri qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

### Art.20 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato sul modello A621, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali direttamente causati alle cose e/o agli animali di terzi da sinistro indennizzabile a termini del presente Modulo.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose e/o agli animali di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del massimale indicato sul modello A621.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose e/o animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli non costituenti merci e le cose e/o animali su di essi trasportati;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il Contraente nonché il coniuge, i genitori ed i figli del Contraente o dell'Assicurato;
- b) qualsiasi altro parente e/o affine se conviventi con le persone di cui alla precedente lettera a);
- c) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) e b);

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

d) le società le quali rispetto all' *Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge 127/91, nonché delle società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) e b).

L' *Assicurato* deve immediatamente informare la *Società* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la *Società* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell' *Assicurato*.

L' *Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Società*.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

**Art.21 - Anticipo indennizzi** (non valido per l'art.19 "Rischio locativo" e l'art.20 "Ricorso terzi" delle Norme che regolano l'assicurazione incendio)

Fermo il disposto dell'art.63 (Pagamento dell'indennizzo) delle Norme che regolano i sinistri e fatti salvi i diritti di terzi e di eventuali enti vincolatari, l' *Assicurato*, previa richiesta scritta del *Contraente*, ha la facoltà di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l' *indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno euro 50.000 (cinquantamila).

L'obbligazione della *Società*:

- sarà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della denuncia del *sinistro*, sempreché siano passati almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del *Contraente* o dell' *Assicurato* degli obblighi previsti dall'art.55 (Obblighi in caso di sinistro) delle Norme che regolano i sinistri.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a euro 250.000 (duecentocinquantamila), qualunque sia l'ammontare stimato del *sinistro*.

Essendo l' *assicurazione* dei *locali* e dell' *attrezzatura ed arredamento* stipulata rispettivamente in base al costo di costruzione a nuovo e di rimpiazzo, la determinazione dell'acconto di cui sopra sarà effettuata come se tale condizione non esistesse.

Quando si tratti dei *locali*, prima del pagamento dell'eventuale anticipo, l' *Assicurato* deve esibire alla *Società* i certificati che comprovino l'assenza di iscrizioni ipotecarie.

**Art.22 - Colpa grave**

L' *assicurazione* comprende i danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata l' *assicurazione* causati con colpa grave dell' *Assicurato* o del *Contraente*.

**Art.23 - Rinuncia al diritto di surrogazione**

La *Società* rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surrogazione di cui all'art.1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il *Contraente* o l' *Assicurato* deve rispondere a norma di legge, le società, le quali rispetto all' *Assicurato* che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge 127/91, nonché delle società medesime, l'amministratore ed il legale rappresentante, i clienti dell' *Assicurato*, purché l' *Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

**Art.24 - Esclusioni**

Sono esclusi dall' *assicurazione* i danni:

- a) causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- b) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l' *assicurazione*;
- c) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- d) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno *scoppio* se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- e) causati da *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti;
- g) di smarrimento o di *furto* delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l' *assicurazione*;
- h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto ai punti 4), 5) e 6) dell'art.16 (Oggetto dell'assicurazione) e dall'art.17 (Danni indiretti per interruzione di attività) delle Norme che regolano il presente Modulo;

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- i) subiti dalle *merci* in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*.

### CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide se espressamente richiamate sul modello A621)

#### A - Caratteristiche costruttive dei locali

A deroga del punto b) dell'art. 15 delle Norme che regolano il presente Modulo, il *Contraente* dichiara che i *locali* sono costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne, *copertura*, *solai* e struttura portante del *tetto* in materiali incombustibili.

Non si considerano:

- i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, nei *solai* e nella *copertura* se la superficie da essi occupata non eccede 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne, dei *solai* e della *copertura*, nel caso tali materiali siano costituiti da materia plastica non espansa né alveolare, la suddetta tolleranza, limitatamente alle pareti esterne ed alla *copertura*, è aumentata ad 1/3;
- i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimenti purché aderenti alle strutture;
- i materiali combustibili rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di cm.3 (tre), da materiali incombustibili purché non usati per strutture portanti.

#### B - Fenomeni atmosferici

La *Società* indennizza i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, direttamente causati da:

- grandine, vento (sotto forma di tromba d'aria, bufera, uragano, tempesta) e quanto da esso trasportato e/o abbattuto, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei *locali* a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

L'*assicurazione* è prestata, nel limite del 10% (dieci per cento) della somma assicurata alla partita "Locali", ma con il massimo di euro 5.000 (cinquemila) per ogni *sinistro* e per anno assicurativo, relativamente a:

- i *locali* con *coperture* o pareti in lastre di fibrocemento o cemento amianto e quanto in essi contenuto;
- i serramenti, le vetrate ed i lucernari in genere;
- le recinzioni ed i cancelli;
- i manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

La *Società* non indennizza i danni:

a) causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
  - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
  - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
  - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - gelo, sovraccarico di neve;
  - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
  - cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- *locali* o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle *coperture* o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *sinistro*), capannoni pressostatici, tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- camini, tende e tendoni, cavi aerei, insegne od antenne e paraboliche e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 250 (duecentocinquanta) per singolo *sinistro*.

La *Società* ha la facoltà, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, di recedere dall'*assicurazione* prestata con la presente Condizione Particolare, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della rata annuale di *premio*.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### C - Atti dolosi

La *Società* indennizza:

- a) a parziale deroga dell'art.24 lettere a) c) (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo, i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da *incendio, esplosione, scoppio*, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, urto di veicoli stradali e/o aeromobili e/o natanti, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio;
- b) gli altri danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, direttamente causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da terzi che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

L'*assicurazione* è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare dei *locali*. Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la *Società* non indennizza i danni di cui alla precedente lettera b), anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La *Società* non indennizza i danni:

- 1) di inondazione, alluvione, allagamento o frana;
- 2) di *furto, rapina*, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- 3) di deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei *locali*;
- 4) causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione dei prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- 5) determinati da dolo dell'*Assicurato* e/o del *Contraente*;
- 6) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

Sono esclusi i danni commessi da:

- 7) il coniuge, i genitori ed i figli del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- 8) qualsiasi altro parente e/o affine se conviventi con il *Contraente* o con l'*Assicurato*;
- 9) quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai precedenti punti 7) e 8).

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% (dieci per cento) con il minimo di euro 250 (duecentocinquanta) per singolo *sinistro*.

L'*assicurazione* è prestata fino ad un massimo *indennizzo*, per *sinistro* e per anno assicurativo, pari all'80% (ottanta per cento) delle somme assicurate rispettivamente alle partite "Locali" o "Attrezzatura ed arredamento e merci".

La *Società* ha la facoltà, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, di recedere dall'*assicurazione* prestata con la presente Condizione Particolare, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della rata annuale di *premio*.

### D - Sovraccarico di neve

La *Società* indennizza i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, direttamente causati da crollo totale o parziale del *tetto* o delle pareti del *fabbricato*, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose medesime.

La *Società* non indennizza i danni causati:

- a) ai *fabbricati* non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- b) ai *fabbricati* in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente assicurazione) ed al loro contenuto;
- c) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne e paraboliche, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del *tetto* o delle pareti del *fabbricato* in seguito al sovraccarico di neve;
- d) da valanghe e slavine;
- e) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente *assicurazione*.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% (dieci per cento) con il minimo di euro 1.000 (mille) per singolo *sinistro*.

La *Società* ha la facoltà, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, di recedere dall'*assicurazione* prestata con la presente Condizione Particolare, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della rata annuale di *premio*.

### E - Fenomeno elettrico

La *Società*, a parziale deroga dell'art.24 lettera b) (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo, indennizza i danni di fenomeno elettrico alle *apparecchiature ed impianti elettronici*, se non è operante il

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Modulo Rischi Elettronici, e ad impianti o apparecchi elettrici dell'*esercizio commerciale* per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica.

La *Società* non indennizza i danni:

- a) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai fusibili, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte;
- b) dovuti ad usura, manomissione o carenza di manutenzione;
- c) verificatisi durante operazioni di collaudo e prova;
- d) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione;
- e) dovuti a difetti noti all'*Assicurato* o al *Contraente* all'atto della stipulazione della *polizza*;
- f) dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto* fino alla concorrenza, per *sinistro* e per anno assicurativo, dell'importo indicato sul modello A621.

### F - Acqua condotta

La *Società* indennizza i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, direttamente causati da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di pluviali e grondaie, di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento esistenti nel *fabbricato*.

La *Società* non indennizza i danni:

- 1) causati da rotture originate da gelo;
- 2) causati da rottura di tubazioni interrata;
- 3) causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti;
- 4) alle *merci* poste ad altezza inferiore a 12 (dodici) centimetri dal pavimento.

La *Società* non rimborsa le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

I danni alle cose poste in locali interrati o seminterrati sono indennizzabili fino al 10% (dieci per cento) della somma assicurata alla partita "Attrezzatura ed arredamento e merci" e comunque con il massimo di euro 15.000 (quindicimila) per *sinistro* e per anno assicurativo.

### G - Gelo

La *Società* indennizza i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, direttamente causati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura per effetto di gelo di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento esistenti nel *fabbricato*.

La *Società* non indennizza i danni:

- 1) conseguenti a rottura delle tubazioni interrata od installate all'esterno del *fabbricato*;
- 2) ai *locali* e quanto in essi contenuto sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 (quarantotto) ore consecutive prima del *sinistro*;
- 3) alle *merci* poste ad altezza inferiore a 12 (dodici) centimetri dal pavimento.

La *Società* non rimborsa le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

L'*assicurazione* è prestata fino ad un massimo *indennizzo*, per *sinistro* e per anno assicurativo, di euro 5.000 (cinquemila).

### H - Trabocchi, rigurgiti ed infiltrazioni di acqua

La *Società* indennizza i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, direttamente causati da fuoriuscita di acqua a seguito di:

- 1) traboccamento, intasamento od occlusione di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento esistenti nel *fabbricato*;
- 2) rigurgito di fognature proprie del *fabbricato*;
- 3) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo:
  - per rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie o delle condutture di scarico;
  - attraverso brecce o lesioni verificatesi improvvisamente nel *tetto* anche se per effetto del gelo e/o per sovraccarico di neve.

La *Società* non indennizza i danni:

- causati da umidità e stillicidio;
- alle *merci* poste a meno di 12 (dodici) centimetri dal pavimento;
- alle cose poste in locali interrati o seminterrati.

La *Società* non rimborsa le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

L'*assicurazione* è prestata fino ad un massimo *indennizzo*, per *sinistro* e per anno assicurativo, di euro 5.000 (cinquemila).

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### I - Riparazione guasti conseguenti a danni da fuoriuscita di acqua

La *Società*, in caso di *sinistro* indennizzabile a termini della Condizione Particolare F (Acqua condotta) e/o G (Gelo) e/o H (Trabocchi, rigurgiti ed infiltrazioni di acqua) e solo nel caso in cui sia assicurata la partita "Locali", rimborsa le spese sostenute per la ricerca del guasto e la riparazione o sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parti dei *locali*.

Non sono indennizzabili le spese di ricerca, riparazione o sostituzione per i danni derivanti o relativi ad impianti di riscaldamento realizzati con pannelli radianti costituiti da serpentine in tubi annegati nei *solai* o nei pavimenti.

L'*assicurazione* è prestata fino ad un massimo *indennizzo*, per *sinistro* e per anno assicurativo, pari all'1% (uno per cento) della somma assicurata alla partita "Locali" ma con il massimo di euro 2.000 (duemila).

### K - Merci in refrigerazione

La *Società* indennizza, a parziale deroga dell'art.24 lettera i) (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo, i danni subiti dalle *merci* in refrigerazione direttamente causati da:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- ad eventi garantiti dal presente Modulo e dalle Condizioni Particolari valide;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, degli impianti di adduzione dell'acqua, degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno e con ogni altro evento previsto nelle esclusioni di cui all'art.24 (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo.

Sono esclusi i danni dei quali debba rispondere il fornitore per difetti di costruzione o di installazione.

L'*assicurazione* ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 (dodici) ore.

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto* fino alla concorrenza, per ogni *sinistro* e per anno assicurativo, dell'importo indicato sul modello A621.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% (dieci per cento) con il minimo di euro 150 (centocinquanta) per singolo *sinistro*.

# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

## MODULO FURTO

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

#### Art.25 - Delimitazioni dell'assicurazione

Le Condizioni Generali di Assicurazione ed il *premio* del presente Modulo sono convenuti sulla base delle dichiarazioni del *Contraente* in base alle quali:

- a) l'*esercizio commerciale* indicato sul modello A621 corrisponde ad una o più delle voci descritte nell'elenco delle attività; le voci sono identificate mediante specifica indicazione sul modello A621 dai corrispondenti codici. Sono comunque assicurate le *merci* ascrivibili anche ad altre diverse voci rispetto a quelle dichiarate, escluse in ogni caso quelle di categoria R.D., previste dal predetto elenco, seppur di categoria più grave rispetto alle voci identificate sul modello A621, ma nel limite massimo del 15% (quindici per cento) della somma assicurata con il massimo di euro 2.000 (duemila);
- b) i *locali* hanno pareti perimetrali esterne, *solai* o *copertura* in vivo (muratura in pietra o blocchi di tufo), cotto (muratura in laterizio), calcestruzzo, vetrocemento armato, *vetro antisfondamento*, cemento armato o no. Se la linea di gronda del *tetto* è situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, il *tetto* deve essere costruito in laterizio armato o cemento armato senza lucernari oppure con lucernari protetti secondo quanto disposto dall'art.31 (Mezzi di protezione e chiusura dei locali) delle Norme che regolano il presente Modulo.

#### Art.26 - Oggetto dell'assicurazione

La *Società* indennizza i danni materiali direttamente derivati dal *furto* delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, che si trovino nei *locali*, a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei *locali* stessi:

- a) violandone le difese esterne mediante:
    1. rottura, scasso;
    2. uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
  - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
  - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a *locali* chiusi.
- Sono parificati ai danni del *furto* i guasti causati alle cose assicurate per commettere il *furto* o per tentare di commetterlo.

L'*assicurazione* comprende i *furti* commessi:  
d) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;

- e) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le 08.00 e le ore 24.00 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate rimangono protette da solo vetro fisso;
  - f) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di *addetti* all'*esercizio commerciale*.
- L'*assicurazione*, nei limiti della somma assicurata, è estesa:
- g) alla *rapina* avvenuta nei *locali*, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei *locali* stessi;
  - h) ai guasti cagionati dai ladri agli infissi di pertinenza dei *locali* e alle relative parti murarie, nonché al *furto* degli infissi stessi, fino alla concorrenza di euro 1.500 (millecinquecento) per *sinistro* e per anno assicurativo, senza l'applicazione di eventuali *franchigie* e/o *scoperti*;
  - i) ai danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da atti vandalici commessi dagli autori del *furto* o della *rapina*, consumati o tentati, fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) della somma assicurata;
  - j) alle *merci* riposte in vetrinette esterne fisse chiuse a chiave collocate all'esterno dei *locali*, comunque a non più di 10 (dieci) metri di distanza da questi, fino alla concorrenza del 3% (tre per cento) della somma assicurata con il massimo di euro 500 (cinquecento) per *sinistro* e per anno assicurativo.

#### Art.27 - Forma dell'assicurazione

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto*.

#### Art.28 - Furto commesso da dipendenti dell'Assicurato o del Contraente

L'*assicurazione* è estesa ai *furti* avvenuti nei modi previsti dall'art. 26 (Oggetto dell'assicurazione) delle Norme che regolano il presente Modulo anche se l'autore del *furto* sia un dipendente dell'*Assicurato* o del *Contraente* e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- a) che l'autore del *furto* non sia incaricato della custodia delle chiavi dei *locali* o della sorveglianza interna dei *locali* stessi;
- b) che il *furto* sia commesso a *locali* chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei *locali* stessi.

### Art.29 - Portavalori

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, l'*assicurazione* è prestata, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, nel limite del 10% (dieci per cento) della somma assicurata con il massimo di euro 3.000 (tremila), ma con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% (venti per cento), anche contro:

- a) il *furto* avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) il *furto* con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- c) il *furto* strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- d) la *rapina*,

commessi sugli *addetti* mentre, al di fuori dei *locali*, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'*Assicurato*, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

### Art.30 - Furto e rapina commessi con veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato od al Contraente

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% (venti per cento) qualora il *furto* o la *rapina* siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei *locali* o nell'area in uso all'*Assicurato* od al *Contraente*. Detto *scoperto*, se operante in concomitanza con altri *scoperti* - che in tal caso non vengono applicati - previsti dalle Norme che regolano il presente Modulo, viene elevato al 30% (trenta per cento); se è operante, invece, in concomitanza con una *franchigia*, questa viene considerata minimo assoluto.

Pertanto nel caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, resta stabilito che l'*indennizzo* verrà determinato ai sensi dell'art.61 (Assicurazione presso diversi assicuratori) delle Norme che regolano i sinistri, senza tenere conto dello *scoperto* che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

### Art.31 - Mezzi di protezione e chiusura dei locali

L'*assicurazione* è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto limitatamente alla garanzia *furto*, che ogni apertura verso l'esterno dei *locali*, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei *locali* senza l'effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di *furto* avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% (dieci per cento) se, in caso di *furto*, l'introduzione nei *locali* avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelle sopraindicate, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette. Pertanto nel caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, resta stabilito che l'*indennizzo* verrà determinato ai sensi dell'art.61 (Assicurazione presso diversi assicuratori) delle "Norme che regolano i sinistri", senza tenere conto dello *scoperto* che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

### Art.32 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di *incendi*, *esplosioni* anche nucleari, *scoppi*, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti ed altri sconvolgimenti della natura, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi;

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- c) agevolati con dolo o colpa grave dal *Contraente* o dall'*Assicurato* e, qualora questi siano una persona giuridica, dai loro amministratori o soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
  - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i *locali* contenenti le cose oggetto dell'assicurazione o *locali* con questi comunicanti;
  - da persone del fatto delle quali il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere;
  - da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei *locali*;
  - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° (quarantacinquesimo) giorno se i *locali* rimangono incustoditi per più di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno;
- f) causati alle cose assicurate da *incendio*, *esplosione* o *scoppio* provocati dall'autore del *sinistro*;
- g) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

### CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide se espressamente richiamate sul modello A621)

#### L - Mezzi avanzati di protezione e chiusura dei locali

L'*assicurazione*, a deroga dell'art.31 (Mezzi di protezione e chiusura dei locali) delle Norme che regolano il presente Modulo, è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto limitatamente alla garanzia *furto*, che ogni apertura verso l'esterno dei *locali*, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 millimetri o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di millimetro, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 millimetri, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 centimetri oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 centimetri quadrati.

Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di *furto* avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% (venti per cento) se in caso di *furto* l'introduzione nei *locali* avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme alla presente condizione, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette. Pertanto nel caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, resta stabilito che l'*indennizzo* verrà determinato ai sensi dell'art.61 (Assicurazione presso diversi assicuratori) delle Norme che regolano i sinistri, senza tenere conto dello *scoperto* che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

#### M - Mezzi non conformi di protezione e chiusura dei locali - rescindibilità annuale

L'*assicurazione*, a parziale deroga dell'art.31 (Mezzi di protezione e chiusura dei locali) delle Norme che regolano il presente Modulo, comprende i danni di *furto* anche se i mezzi di protezione e chiusura non sono conformi a quanto previsto dal predetto articolo. Restano però esclusi i danni di *furto* avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione per singolo *sinistro* di uno *scoperto* del 25% (venticinque per cento) con il minimo del 10% (dieci per cento) della somma assicurata.

La *Società* ha la facoltà, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, di recedere dall'*assicurazione* prestata con il presente Modulo, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della rata annuale di *premio*.

#### N - Franchigia

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* pari al 10% (dieci per cento) della somma assicurata con il massimo di euro 2.500 (duemilacinquecento).

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### O - Impianto di allarme antifurto

L'*assicurazione* è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto limitatamente alla garanzia *furto*, che i *locali* siano protetti da un impianto di allarme antifurto a Norme CEI avente la classe, la marca ed il modello dichiarati sul modello A621. La classe individua il livello di sicurezza dell'impianto di allarme antifurto e deve corrispondere ad una delle seguenti:

Classe	Impianto d'allarme antifurto	Livello di sicurezza
A	Volumetrico o perimetrale collegato a vigilanza o forze dell'ordine con ponte radio	elevato
B	Volumetrico o perimetrale collegato a vigilanza o forze dell'ordine con combinatore telefonico	medio
C	Altre tipologie	modesto

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

1) installazione e collaudo

presentare alla *Società* in caso di *sinistro* il "certificato di installazione e collaudo di impianto di allarme antifurto conforme alle Norme CEI", redatto e firmato dalla ditta installatrice;

2) messa in funzione dell'impianto

mettere in funzione l'impianto di allarme antifurto ogniqualvolta non vi sia presenza di persone nei *locali*;

3) durata

- fare effettuare ogni cinque anni, con decorrenza dalla data di prima installazione e collaudo, e così successivamente, una completa revisione dell'impianto di allarme antifurto con lo scopo di rendere l'installazione conforme alle Norme CEI in vigore a quella data;
- presentare alla *Società* in caso di *sinistro* il "certificato di revisione e collaudo di impianto di allarme antifurto a Norme CEI" comprovante l'avvenuta revisione, collaudo ed efficienza dello stesso.

L'*assicurazione* è prestata:

- con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% (venti per cento) se, ferma l'osservanza degli obblighi di cui ai precedenti punti 1) 2) e 3), il livello di sicurezza dell'impianto di allarme antifurto installato risulta di classe inferiore a quello dichiarato;
- per gli *esercizi commerciali* con *merci* diverse dalle categorie "A" e "B", nel caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti punti 1) 2) e 3):
  - ⇒ con l'applicazione di uno *scoperto* del 35% (trentacinque per cento), se il livello di sicurezza dell'impianto di allarme risulta conforme o superiore a quello dichiarato;
  - ⇒ con l'applicazione di uno *scoperto* del 40% (quaranta per cento), se il livello di sicurezza dell'impianto di allarme antifurto installato risulta essere di classe inferiore a quello dichiarato.

La *Società*, relativamente agli *esercizi commerciali* con *merci* di categoria "A" e "B", non riconosce alcun *indennizzo* nel caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti punti 1) 2) e 3).

# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

## MODULO CRISTALLI

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CRISTALLI

#### Art.33 - Oggetto dell'assicurazione

La *Società* rimborsa le spese sostenute per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, escluse quelle previste dall'art.38 (Esclusioni) delle Norme del presente Modulo, delle:

- lastre di cristallo, di mezzocristallo, di specchio e di vetro in genere, comprese lavorazioni, iscrizioni e decorazioni, stabilmente collocate tanto all'esterno che all'interno dei *locali*;
- targhe, vetrinette ed insegne, queste ultime anche se in materiale plastico rigido, pertinenti all'*esercizio commerciale*, installate anche all'esterno dei *locali*, ma stabilmente ancorate al *fabbricato*, anche se di proprietà di terzi.

Sono comprese le rotture:

- verificatesi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- verificatesi in occasione di *furto* o di *rapina* o nel tentativo di commettere tali reati;
- causate da cicloni, da uragani, da trombe d'aria, da bufere o da grandine.

#### Art.34 - Limite di indennizzo e franchigia

In caso di *sinistro* il limite massimo di *indennizzo* per singola lastra, targa, vetrinetta od insegna è pari al 50% (cinquanta per cento) della somma assicurata con il massimo di euro 1.000 (mille).

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 100 (cento) per singolo *sinistro* relativamente alle sole insegne, vetrinette e targhe poste all'esterno dei *locali*.

#### Art.35 - Colpa grave

L'*assicurazione* comprende le rotture causate con colpa grave dell'*Assicurato* o del *Contraente*.

#### Art.36 - Forma dell'assicurazione

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto*.

#### Art.37 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La *Società* rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surrogazione di cui all'art.1916 del Codice Civile verso il responsabile del *sinistro* purché l'*Assicurato* non eserciti egli stesso l'azione verso il responsabile medesimo.

#### Art.38 - Esclusioni

Sono escluse dall'*assicurazione* le rotture:

- a) causate da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione;
- b) causate da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e maremoti;
- c) causate da *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) derivanti da operazioni di trasloco o restauro dei *locali*;
- e) di lastre, targhe, vetrinette ed insegne che, alla data di entrata in vigore della *polizza*, non fossero integre ed esenti da difetti;
- f) determinate da vizio di costruzione, difettosa installazione o deficiente manutenzione;
- g) determinate da dolo dell'*Assicurato* o del *Contraente* e, qualora questi siano una persona giuridica, dei loro rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- h) verificatesi durante l'entrata e l'uscita dall'*esercizio commerciale* delle *merci*;
- i) derivanti da crollo del *fabbricato* o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del *fabbricato*;
- j) determinate da lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze;
- k) derivanti da lavori sulle lastre, targhe, vetrinette ed insegne o sui relativi supporti, sostegni o cornici;
- l) derivanti da rimozione delle lastre, targhe, vetrinette ed insegne o degli infissi su cui le stesse sono collocate;
- m) causate da gelo;
- n) causate da sorgenti luminose e subite dalle insegne e dalle vetrinette a seguito di surriscaldamento o corto circuito.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

## MODULO RISCHI ELETTRONICI

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RISCHI ELETTRONICI

#### Art.39 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali alle *apparecchiature ed impianti elettronici*, anche se di proprietà di terzi, collaudati ed installati se di tipo fisso, pronti per l'uso cui sono destinati, direttamente causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

#### Art.40 - Franchigia

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 100 (cento) per singolo *sinistro*.

#### Art.41 - Mezzi di protezione e chiusura dei locali

I danni materiali direttamente derivati dal *furto* sono indennizzabili alla condizione, essenziale per l'efficacia dell'*assicurazione*:

- che l'autore del *furto* si sia introdotto nei *locali*:
  - a) violandone le difese esterne mediante:
    1. rottura, scasso;
    2. uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
  - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
  - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a *locali* chiusi.
- che ogni apertura verso l'esterno dei *locali*, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei *locali* senza l'effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

L'*assicurazione* è prestata con uno *scoperto* del 25% (venticinque per cento) se i mezzi di chiusura non corrispondono ai requisiti sopra indicati. Pertanto nel caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, resta stabilito che l'*indennizzo* verrà determinato ai sensi dell'art.61 (Assicurazione presso diversi assicuratori) delle "Norme che regolano i sinistri", senza tenere conto dello *scoperto* che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

#### Art.42 - Esclusioni

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni:

- a) causati da atti dolosi, eccetto *furto* e *rapina*, da atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- b) causati da atti di guerra o verificatisi in conseguenza di insurrezione, di tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- c) causati con dolo o colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato* e, qualora questi siano una persona giuridica, dei loro rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche;
- f) indiretti, quali profitti sperati, danni di mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi;
- g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- h) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- i) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle *apparecchiature ed impianti elettronici*;
- j) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- k) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione dell'*esercizio commerciale*;
- l) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle *apparecchiature ed impianti elettronici*;

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- m) dovuti a guasti, vizi, difetti, disturbi la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica del fornitore delle *apparecchiature ed impianti elettronici*, anche se non sottoscritto dal *Contraente* o dall'*Assicurato*, consistenti in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico e riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne;
- n) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *polizza*, indipendentemente dal fatto che la *Società* ne fosse a conoscenza;
- o) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, di smarrimento;
- p) ai *supporti di dati*, suono o immagine ed a parti accessorie ed intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
- q) ai conduttori esterni alle *apparecchiature ed impianti elettronici*;
- r) ai *dati*;
- s) ai programmi, propri od in licenza d'uso, intesi quali sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili elettronicamente, anche leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

### CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide se espressamente richiamate sul modello A621)

#### P - Esclusione danni derivati dal furto

L'*assicurazione*, a parziale deroga dell'art.39 (Oggetto dell'assicurazione) delle Norme che regolano il presente Modulo, non comprende i danni derivati dal *furto* delle *apparecchiature ed impianti elettronici*.

#### Q - Atti dolosi

La *Società* indennizza, a parziale deroga dei punti a) b) dell'art.42 (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo, i danni materiali alle *apparecchiature ed impianti elettronici* direttamente:

- 1) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio;
- 2) causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.

La *Società* ha la facoltà, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, di recedere dall'*assicurazione* prestata con la presente Condizione Particolare, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della rata annuale di *premio*.

#### R - Supporti di dati

La *Società* indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei *supporti di dati*, danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei *dati* contenuti nei supporti stessi assicurati dall'ultima copia di sicurezza effettuata, in caso di danno materiale causato direttamente a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri *supporti di dati* a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini del presente Modulo, ferme le esclusioni di cui all'art.42 (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal *sinistro*, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei *supporti di dati* privi di informazione.

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto*, fino ad un massimo *indennizzo*, per *sinistro* e per anno assicurativo, pari al 20% (venti per cento) della somma assicurata.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 5% (cinque per cento) con il minimo di euro 250 (duecentocinquanta) per singolo *sinistro*.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### MODULO RESPONSABILITÀ CIVILE

#### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

##### **Art.43 - Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso terzi dell'esercizio commerciale (R.C.T.)**

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, nel limite del *massimale* indicato sul modello A621, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
  - distruzione o deterioramento di cose e/o animali;
- in conseguenza di un *sinistro* verificatosi in relazione all'*esercizio commerciale* indicato sul modello A621. E' compresa la responsabilità civile derivante:
- a) dalla conduzione dei *locali*. L'*assicurazione* comprende gli spazi adiacenti di pertinenza dei *locali*, anche tenuti a giardino e parchi;
  - b) dalla proprietà od uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e di bevande;
  - c) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose sulle quali sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, l'*assicurazione* opera a favore dell'*Assicurato* nella sua qualità di committente dei lavori;
  - d) dall'impiego da parte dell'*Assicurato* o degli *addetti* di velocipedi e mezzi di trasporto a mano per ragioni di servizio;
  - e) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compresi i danni causati durante l'allestimento o lo smontaggio degli stand. Qualora l'allestimento o lo smontaggio sia affidato a terzi, l'*assicurazione* opera a favore dell'*Assicurato* nella sua qualità di committente dei lavori;
  - f) dal prelievo, consegna e rifornimento delle *merci*;
  - g) dai danni subiti dai veicoli di terzi in sosta o in parcheggio purché trovantisi negli appositi spazi riservati all'*esercizio commerciale*;
  - h) dai danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
  - i) dalla presenza di *merci* ascrivibili a voci diverse da quelle dichiarate, escluse in ogni caso, salvo diversa indicazione sul modello A621, quelle riconducibili al codice 999 riportate all'Elenco delle Attività.
- L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

##### **Art.44 - Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso terzi proprietà dei locali (R.C.T.)**

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, nel limite del *massimale* indicato sul modello A621, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
  - distruzione o deterioramento di cose e/o animali;
- in conseguenza di un *sinistro* verificatosi in relazione alla proprietà dei *locali*.  
E' compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà:
- di antenne e paraboliche per la ricezione radiotelevisiva installate sul *fabbricato*;
  - degli spazi adiacenti di pertinenza dei *locali*, anche se tenuti a giardino;
  - di parchi;
  - di recinzioni, cancellate e cancelli automatici.

L'*assicurazione* non comprende la responsabilità civile per i danni derivanti da:

- a) lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- b) lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.494/96;
- c) spargimento d'acqua, salvo siano conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;
- d) umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei *locali*;
- e) rigurgiti di fogne.

Essendo il *premio* determinato sul valore dei *locali* dichiarato dal *Contraente*, tale valore deve corrispondere al valore di costruzione a nuovo, escluso il valore dell'area, dei *locali* stessi, senza tener conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente. Se al momento del *sinistro* il valore determinato a norma di quanto precede supera di oltre il 10% (dieci per cento) il valore dichiarato dal *Contraente* sul modello A621, la *Società* risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del *sinistro* e in ogni caso nel limite del *massimale* ridotto in eguale proporzione.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art.45 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell' *assicurazione* R.C.T.:

- a) il *Contraente*, il coniuge, i genitori ed i figli dell' *Assicurato* e del *Contraente*, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro conviventi;
- b) quando il *Contraente* o l' *Assicurato* non siano una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l' *Assicurato*, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l' *Assicurato*, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l' *assicurazione*.

### Art.46 - Estensione al novero di terzi

Sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali):

- a) i dipendenti dell' *Assicurato* non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
- b) i titolari ed i dipendenti di altre ditte (non controllate o collegate con l' *Assicurato*) che possono trovarsi nell'ambito dei *locali* per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo di attrezzature ed impianti, pulizia, consegna, prelievo e rifornimento, comprese le operazioni di carico e scarico, semprechè non prendano parte all'attività dell' *esercizio commerciale*;
- c) gli ingegneri, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti, i consulenti amministrativi e legali e gli altri liberi professionisti in genere che abbiano rapporti con l' *Assicurato* e frequentino i *locali* per ragione del loro incarico;
- d) i titolari ed i dipendenti di ditte (non controllate o collegate con l' *Assicurato*) o enti incaricati di svolgere accertamenti e/o controlli.

### Art.47 - Esclusioni (R.C.T.)

L' *assicurazione* R.C.T. non comprende la responsabilità civile dell' *Assicurato* per i danni:

- a) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall' *Assicurato* nello svolgimento dell'attività oggetto dell' *assicurazione*, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell' *Assicurato* di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell' *assicurazione*;
- b) derivanti da obbligazioni di cui l' *Assicurato* debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- c) conseguenti a:
  - 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
  - 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
  - 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- d) da proprietà o uso di:
  - 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
  - 2) natanti;
  - 3) aeromobili;
  - 4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- e) alle opere in costruzione e alle opere e/o cose sulle quali si eseguono i lavori;
- f) alle cose e/o agli animali che l' *Assicurato* abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- g) alle cose e/o agli animali trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- h) alle cose e/o agli animali che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- i) a condutture ed impianti sotterranei;
- j) a cose e/o animali dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- k) da *furto*;
- l) a cose e/o animali di cui l' *Assicurato* debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- m) a cose e/o animali altrui derivanti da incendio di *cose* dell' *Assicurato* o che lo stesso abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- n) provocati da persone diverse dagli *addetti*;
- o) cagionati da:
  - 1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
  - 2) opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
  - 3) operazioni presso terzi di installazioni, posa in opera, montaggio, assistenza, manutenzione e riparazione;

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

p) derivanti:

- 1) dalla proprietà di *locali*, salvo sia operante l'assicurazione di cui all'art.44 (Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso terzi proprietà dei locali) delle Norme del presente Modulo;
- 2) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio;
- 3) da detenzione o impiego di esplosivi;
- 4) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 5) da presenza di amianto nei *locali*, nel *fabbricato* e nelle *merci* o dall'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- 6) da detenzione non conforme delle *merci* a norme e regolamenti disciplinanti l'*esercizio commerciale*.

### Art.48 - Estensione territoriale (R.C.T.)

L'*assicurazione* R.C.T. vale per i *sinistri* che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei.

### Art.49 - Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, nei limiti del *massimale* indicato sul modello A621, purché in regola al momento del *sinistro* con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- A) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. e partecipanti all'attività dell'*esercizio commerciale*;
- B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 5% (cinque per cento).

L'*assicurazione* vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art.14 della legge 12 giugno 1984 n.222.

Limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L., i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

### Art.50 - Estensione territoriale (R.C.O.)

L'*assicurazione* R.C.O. vale per i *sinistri* che avvengano nel mondo intero.

### Art.51 - Esclusioni (R.C.O.)

L'*assicurazione* R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'*Assicurato* per:

- a) le malattie professionali;
- b) i *sinistri* derivanti da:
  - 1) detenzione o impiego di esplosivi;
  - 2) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
  - 3) detenzione delle *merci* non conforme a norme e regolamenti disciplinanti l'*esercizio commerciale*;
  - 4) dalla presenza di amianto o dall'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici.

### Art.52 - Numero degli addetti e relative variazioni

Il *premio* del presente Modulo, escluso quello relativo all'*assicurazione* di cui all'art.44 (Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso terzi proprietà dei locali), è convenuto sulla specifica dichiarazione del *Contraente* che il numero degli *addetti* non è superiore a quello riportato sul modello A621.

Qualora, nel corso di validità della *polizza*, si verificano variazioni in aumento di tale numero, il *Contraente* si obbliga a darne immediata comunicazione scritta alla *Società* ed a pagare l'eventuale maggiore *premio*.

La *Società* rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art.1898 del Codice Civile qualora al momento del *sinistro* risulti un numero di *addetti* superiore a quello dichiarato in *polizza* e ricorrano le seguenti circostanze:

- la variazione è avvenuta durante il periodo di *assicurazione* in corso;
- la variazione sia limitata ad un massimo di un *addetto* in più.

Se avvengono invece variazioni in diminuzione rispetto al numero dichiarato in *polizza*, il *premio* è ridotto in proporzione a decorrere dal periodo di *assicurazione* successivo alla data della comunicazione scritta del *Contraente* alla *Società*.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art.53 - Pluralità di assicurati

Il *massimale* stabilito in *polizza*, sia per l'*assicurazione* R.C.T. che per l'*assicurazione* R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, *resta* per ogni effetto, *unico*, anche in caso di corresponsabilità di più *Assicurati* fra di loro.

### CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide se espressamente richiamate sul modello A621)

#### S - Installazione e posa in opera presso terzi

A parziale deroga di quanto previsto all'art.47 lettera o3) (Esclusioni) del presente Modulo l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile verso terzi derivante all'*Assicurato* dai danni conseguenti ad operazioni di installazione e posa in opera presso terzi delle *merci* nonché:

- a deroga dell'art.47 lettera m) (Esclusioni), ma con il massimo di euro 30.000 (trentamila) per ciascun periodo assicurativo annuo, dai danni a cose e/o animali altrui derivanti da *incendio* di *cose* dell'*Assicurato* o da lui detenute o possedute a qualsiasi titolo;
- a deroga dell'art.47 lettera h) (Esclusioni), ma con il massimo di euro 30.000 (trentamila) per ciascun periodo assicurativo annuo, dai danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

#### T - Merci vendute o somministrate

A parziale deroga dell'art.47 lettera o1) (Esclusioni) del presente Modulo l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile verso terzi derivante all'*Assicurato* dai danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'*assicurazione*, dalle *merci* vendute o somministrate, esclusi i danni dovuti a difetto originario delle *merci* stesse. Per le *merci* costituite da generi alimentari e prodotti galenici di produzione propria, se vendute o somministrate nell'*esercizio commerciale*, l'*assicurazione* vale anche per i danni dovuti a difetto originario della *merce* stessa.

#### U - Danni a cose indossate o portate dai clienti

A deroga dell'art.47 lettera l) (Esclusioni) del presente Modulo l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile verso terzi derivante all'*Assicurato* dai danni dei quali sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle *cose* indossate o portate (consegnate o non consegnate) nei *locali*.

L'*assicurazione* non vale per denaro, valori in genere, animali e veicoli. L'*assicurazione* è prestata, per ogni cliente danneggiato, fino ad un massimo *indennizzo* di euro 1.000 (mille) ma con il limite per ogni *sinistro* e per anno assicurativo di euro 5.000 (cinquemila).

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% (dieci per cento) con il minimo di euro 100 (cento) per ogni cliente danneggiato.

Agli effetti della presente condizione particolare i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente.

#### V - Danni a cose consegnate per la lavorazione (valida solo ed esclusivamente per lavanderie, stirerie, tintorie)

A parziale deroga dell'art.47 lettere e) f) (Esclusioni) del presente Modulo l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile verso terzi derivante all'*Assicurato* dai danni di distruzione o deterioramento delle cose, esclusi gli animali, consegnate per la lavorazione. L'*assicurazione* è prestata fino ad un massimo *indennizzo* di euro 300 (trecento) per ogni capo ma con il limite per ogni *sinistro* e per anno assicurativo di euro 2.500 (duemilacinquecento).

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% (dieci per cento) con il minimo di euro 100 (cento) per ogni *sinistro*.

#### W - Danni da interruzione o sospensione di attività

A parziale deroga dell'art.47 lettera p2) (Esclusioni) del presente Modulo l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile verso terzi derivante all'*Assicurato* dai danni di interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a *sinistro* indennizzabile a termini del presente Modulo.

L'*assicurazione* è prestata nel limite di euro 25.000 (venticinquemila) per *sinistro* e per anno assicurativo.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% (dieci per cento) per ogni *sinistro* con il minimo di euro 2.500 (duemilacinquecento).

#### Z - Proprietà cani

L'*assicurazione* comprende la responsabilità civile verso terzi derivante all'*Assicurato* dalla proprietà di cani.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

#### NORME RELATIVE AI MODULI INCENDIO (ESCLUSO RICORSO TERZI), FURTO, RISCHI ELETTRONICI E CRISTALLI

##### Art.54 - Cumulo di garanzie

In caso di *sinistro* per il quale siano operanti le garanzie di più Moduli, il *sinistro* verrà liquidato tenendo conto esclusivamente del Modulo più favorevole all'*Assicurato*.

##### Art.55 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* o il *Contraente* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Società* secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile;
- b) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
- c) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Società* indicando il numero di polizza e l'Agenzia:
  - entro 24 (ventiquattro) ore, se trattasi di *sinistro* che configuri ipotesi di reato, presentando altresì denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, specificando il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno ed indicando la *Società*, l'Agenzia ed il numero di *polizza*; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o alla *Società* ed entro i 5 (cinque) giorni successivi deve essere fornita alla *Società* una distinta particolareggiata delle cose distrutte, rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore;
  - immediatamente, mediante telegramma o telefax, per i danni a *supporti di dati*;
  - entro 3 (tre) giorni negli altri casi, specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno; da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile;
- d) denunciare tempestivamente la sottrazione o la distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- e) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, salvo non sia stato già fornito alla *Società*, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle *cose* distrutte, rubate o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla *Società* o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche e presentare, a richiesta della *Società*, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al *sinistro*.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* anche ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui ai punti b) d), anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, saranno ripartite tra la *Società* e l'*Assicurato* in proporzione ai rispettivi interessi, salvo che la *Società* provi che le spese stesse sono state fatte inconsideratamente.

##### Art.56 - Esagerazione dolosa del danno

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o essere rubate *cose* che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette *cose* salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali del reato ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

##### Art.57 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla *Società*, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

- b) fra due Periti nominati uno dalla *Società* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### Art.58 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.55 (Obblighi in caso di sinistro) delle presenti Norme;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui all'art.59 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) delle presenti Norme;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art.57 lettera b) (Procedura per la valutazione del danno) delle presenti Norme, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### Art.59 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

#### 1. Modulo incendio

Premesso che l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del *sinistro* è ottenuta secondo i seguenti criteri:

##### *Locali*

- a) si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei *locali*, escludendo soltanto il valore dell'area;

##### *Attrezzatura ed arredamento*

- b) si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio nonché degli oneri fiscali qualora questi non possano essere recuperati dall'*Assicurato*;

##### *Merci*

- c) si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi le spese di trasporto nonché gli oneri fiscali qualora questi non possano essere recuperati dall'*Assicurato*;

l'ammontare del danno, la cui determinazione viene eseguita separatamente per ogni singola partita:

- per i *Locali*

è dato dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, al netto del valore dei residui. In nessun caso la *Società*, fermo quanto previsto dall'art.62 (Limite massimo dell'indennizzo) delle presenti Norme, indennizza un importo superiore al doppio del relativo valore "allo stato d'uso", per tale intendendosi il valore determinato in base alla stima di cui alla precedente lettera a) al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso, al tipo, alla funzionalità, al rendimento e ad ogni altra circostanza concomitante.

Qualora la ricostruzione o la riparazione non siano effettuate, salvo forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato "allo stato d'uso", deducendo dal valore a nuovo stimato il deprezzamento indicato al precedente comma. La deduzione dal valore a nuovo di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione o riparazione, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo "stato d'uso" verrà effettuato a ricostruzione o riparazione avvenute;

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- per l'*Attrezzatura ed arredamento*  
si determina deducendo dal costo di rimpiazzo delle cose assicurate quello delle cose illese e quello residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario. In nessun caso la *Società*, fermo quanto previsto dall'art.62 (Limite massimo dell'indennizzo) delle presenti Norme, indennizza un importo superiore al doppio del relativo valore "allo stato d'uso", per tale intendendosi il valore determinato in base alla stima di cui alla precedente lettera b) al netto di un deprezzamento stabilito in relazione alla qualità, alla funzionalità, all'uso, al rendimento, alla vetustà, all'adozione di nuovi metodi o ritrovati e ad ogni altra circostanza concomitante.  
Qualora il rimpiazzo o la riparazione non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato "allo stato d'uso", deducendo dal costo di rimpiazzo stimato il deprezzamento indicato al precedente comma. La deduzione dal costo di rimpiazzo di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuto rimpiazzo o riparazione, fermo restando che il pagamento della differenza tra il costo di rimpiazzo ed il valore allo "stato d'uso" verrà effettuato a rimpiazzo o riparazione avvenuti;
- per le *Merci*  
si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo di quelle danneggiate nonché gli oneri fiscali qualora non dovuti all'Erario.

### 2. Modulo Furto

L'ammontare del danno è dato:

- per i *Locali*  
dal costo di riparazione delle parti danneggiate;
- per l'*Attrezzatura ed arredamento*  
dal costo di rimpiazzo delle cose sottratte con altre nuove, eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio nonché degli oneri fiscali se dovuti all'Erario, o dal costo di riparazione di quelle danneggiate. In nessun caso la *Società*, fermo quanto previsto dall'art.62 (Limite massimo dell'indennizzo) delle presenti Norme, indennizza un importo superiore al doppio del relativo valore "allo stato d'uso", per tale intendendosi il valore determinato in base al predetto costo di rimpiazzo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione alla qualità, alla funzionalità, all'uso, al rendimento, alla vetustà, all'adozione di nuovi metodi o ritrovati e ad ogni altra circostanza concomitante.  
Qualora il rimpiazzo o la riparazione non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato "allo stato d'uso", deducendo dal costo di rimpiazzo stimato il deprezzamento indicato al precedente comma. La deduzione dal costo di rimpiazzo di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuto rimpiazzo o riparazione, fermo restando che il pagamento della differenza tra il costo di rimpiazzo ed il valore "allo stato d'uso" verrà effettuato a rimpiazzo o riparazione avvenuti;
- per le *Merci*  
dal valore che le cose sottratte avevano al momento del *sinistro* o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del *sinistro*, comprensivi degli oneri fiscali qualora dovuti all'Erario.

### 3. Modulo Cristalli

L'ammontare del danno è dato dal costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio nonché degli oneri fiscali qualora dovuti all'Erario.

### 4. Modulo Rischi Elettronici

Premesso che l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, sottratte o distrutte - avevano al momento del *sinistro* è ottenuta:

- stimando il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia il loro prezzo di listino - esclusi sconti e prezzi di favore - o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché degli oneri fiscali, qualora questi non possano essere recuperati dall'Assicurato;

la determinazione del danno, eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata, dopo aver stimato:

- 1) le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del *sinistro*, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate, nel caso di danno suscettibile di riparazione, oppure le spese di rimpiazzo a nuovo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione;
- 2) il valore ricavabile dei residui al momento del *sinistro*,  
sarà uguale all'importo stimato come in 1) diminuito dell'importo come in 2).

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la predetta determinazione del danno riguarda solo impianti e apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro cinque anni dalla data di costruzione;
- b) il rimpiazzo sia eseguito entro sei mesi dalla data del *sinistro*;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile o ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al punto a), al punto b) e nessuna delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del *sinistro*, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'*indennizzo* massimo sarà pari all'importo stimato come a 3) diminuito dell'importo stimato come a 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dall'*Assicurato* - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.

La *Società*, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra cosa dello stesso fornitore, equivalente o superiore - relativamente all'utilizzo fatto dall'*Assicurato* - per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione od al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all'*Assicurato*.

### Art.60 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte in base all'art.59 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) delle presenti Norme, risulta che i valori di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano al momento del *sinistro* le somme rispettivamente assicurate, la *Società* risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del *sinistro*. Non si terrà conto del maggior valore degli enti in garanzia rispetto alle somme assicurate, sempreché questo maggior valore si mantenga entro i limiti del 10% (dieci per cento) delle somme assicurate.

Se invece il limite predetto risultasse oltrepassato, si applicherà allora il disposto del comma precedente per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento).

### Art.61 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali *indennizzi*, escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la *Società* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

### Art.62 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo i casi previsti dall'art.1914 del Codice Civile, dall'art.17 e dai punti 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art.16 delle Norme che regolano l'assicurazione incendio, per nessun titolo la *Società* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata alle singole partite.

### Art.63 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività dell'*assicurazione* e valutato il danno, la *Società* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 (trenta) giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e in caso di *sinistro furto* o *rapina*, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'art.32 lettere c) d) (Esclusioni) delle Norme che regolano l'assicurazione furto e dall'art.42 lettera c) delle Norme che regolano l'assicurazione rischi elettronici. In caso di *sinistro incendio* e/o atti dolosi, se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art.24 lettera a) (Esclusioni) e dal punto 5) della Condizione Particolare C) delle Norme che regolano l'assicurazione incendio.

### Art.64 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la *Società*, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'*Assicurato* deve restituire alla *Società* l'*indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

### **Art.65 - Riduzione somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro** (valido per il Modulo Furto)

In caso di *sinistro* la somma assicurata ed i relativi limiti di *indennizzo*, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di *assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali *franchigie* o *scoperti* senza corrispondente restituzione di *premio*. Qualora a seguito del *sinistro* stesso la *Società* decidesse invece di recedere dall'*assicurazione*, si farà luogo al rimborso del *premio* imponibile non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.

Su richiesta del *Contraente* e previo esplicito consenso della *Società* detta somma e limiti potranno essere reintegrati nei valori originari; il *Contraente* corrisponderà il rateo di *premio* relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di *assicurazione* in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della *Società* di recedere dal contratto ai sensi dell'art.6 (Recesso in caso di sinistro) delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

### **Art.66 - Recupero delle cose rubate** (valido per i Moduli Furto e Rischi Elettronici)

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'*Assicurato* deve darne avviso alla *Società* appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della *Società*, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi alla *Società* l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per le cose medesime. Se invece la *Società* ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso dalla *Società* per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per la cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del *sinistro*, la *Società* è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del *sinistro*.

## NORME RELATIVE AL MODULO RESPONSABILITA' CIVILE ED ALL'ART.20 (RICORSO TERZI) DEL MODULO INCENDIO

### **Art.67 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* o il *Contraente* deve:

- darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Società* entro 3 (tre) giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, preceduto da telegramma se il *sinistro* è mortale o di notevole gravità. L'avviso deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del *sinistro* nonché il numero di *polizza* e l'Agenzia cui essa è assegnata;
- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro* successivamente a lui pervenuti.

Se l'*Assicurato* od il *Contraente* omette o ritarda la presentazione della denuncia di *sinistro*, la *Società* ha diritto di rifiutare o di ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

### **Art.68 - Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza**

La *Società* assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

L'*Assicurato* è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La *Società* ha diritto di rivalersi sull'*Assicurato* del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della *Società* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite fra la *Società* e l'*Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

La *Società* non rimborsa le spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### ELENCO DELLE ATTIVITA'

Le categorie individuano la gravità di rischio attribuita a ciascuna voce secondo il seguente schema:

gravità di rischio	categorie	
	incendio	furto
Minima	1	E
Bassa	2	D
Normale	3	C
Media	4	B
Elevata	5	A

Codice	Voci	Categorie	
		Incendio	Furto
902	abbigliamento (escluse le pellicce)	4	A
903	abbigliamento (esclusi capi in pelli e pellicce)	4	B
203	accessori e ricambi per veicoli, cicli e natanti	3	B
202	accessori e ricambi per veicoli, cicli e natanti (esclusa l'installazione ed il montaggio ed esclusi pneumatici e audiovisivi)	3	C
201	accessori e ricambi per veicoli, cicli e natanti (esclusa l'installazione ed il montaggio)	3	B
204	accessori e ricambi per veicoli, cicli e natanti (esclusi pneumatici e audiovisivi)	3	C
801	acquari (articoli per gli) compreso pesci	1	E
001	acque gassose e minerali, bibite analcoliche, birra	1	E
002	alimentari	2	C
003	alimentari surgelati	2	D
802	animali vivi (compresi gli alimenti e gli accessori)	4	E
603	antichità ed arte (oggetti di) compresi preziosi e compresa l'attività di restauro	4	R.D.
601	antichità ed arte (oggetti di) compresi preziosi ma con esclusione dell'attività di restauro	4	R.D.
602	antichità ed arte (oggetti di) esclusi preziosi ed esclusa l'attività di restauro	4	B
604	antichità ed arte (oggetti di) esclusi preziosi ma compresa l'attività di restauro	4	B
301	apparecchi di misura, regolazione e scientifici (esclusi quelli ottici e fotografici)	4	D
302	apparecchi elettronici (personal computer, apparecchiature e componenti elettroniche, calcolatrici, giochi elettronici)	4	A
605	argenteria (articoli di)	2	B
803	armi (compreso munizioni)	4	B
804	armi (escluso munizioni)	3	B
606	articoli da regalo, souvenir (esclusi oggetti in argento e metallo prezioso)	4	C
303	articoli e materiali elettrici, utensileria elettrica	4	D
501	articoli fotografici ed ottici (comprese operazioni di sviluppo e stampa)	4	B
1002	articoli funerari	4	E
304	articoli medicali, ortopedici, igienici, sanitari (esclusi medicinali)	3	E
502	articoli per enologia	3	D
805	articoli per il fai da te, bricolage, hobbistica, modellismo, giardinaggio	4	C
607	articoli per l'infanzia, carrozzine (escluso abbigliamento)	4	C
1003	articoli religiosi	3	B
1004	articoli religiosi (esclusi argenterie e preziosi)	3	E
806	articoli sportivi	4	B
807	articoli sportivi (escluso abbigliamento)	4	C
305	audiovisivi (televisioni, videoregistratori, apparecchi stereo, radio, videocamere) esclusi telefoni	4	B
206	autoveicoli	1	D
205	autoveicoli (esclusa la riparazione)	1	D
401	bar compresi generi di tabaccheria	3	B
402	bar esclusi generi di tabaccheria	3	C
701	barbiere	2	E
208	barche, natanti ed articoli nautici	4	D
207	barche, natanti ed articoli nautici (esclusa la riparazione)	4	D
1005	bazar (esclusi oggetti preziosi)	4	B
904	biancheria intima e costumi	4	B
905	biancheria per la casa	4	C
209	biciclette (esclusi gli accessori) (esclusa la riparazione)	2	D
211	biciclette (esclusi gli accessori)	2	D
223	biciclette e relativi accessori	2	C
222	biciclette e relativi accessori (esclusa la riparazione)	2	C
608	bigiotteria (articoli di) (esclusi argento e metallo prezioso)	2	D
503	bilance, affettatrici e relativi accessori	3	D

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Codice	Voci	Categorie	
		Incendio	Furto
403	birreria, pub	3	C
609	bomboniere	3	D
808	caccia e pesca (articoli per) (escluse armi e munizioni)	3	C
404	caffetteria	3	C
906	calzature	5	C
907	calze	3	C
908	camicie	4	B
809	campeggio (articoli per)	4	C
214	camper e roulotte	3	D
213	camper e roulotte (esclusa la riparazione)	3	D
909	cappelli, berretti, ombrelli	5	E
101	carte da parati	3	E
102	cartoleria e articoli di cancelleria	3	C
103	cartoleria e articoli di cancelleria (esclusi oggetti in metallo prezioso ed in argento)	3	D
610	casalinghi	4	B
611	casalinghi (esclusi elettrodomestici ed audiovisivi)	3	D
612	ceramiche artistiche, maioliche, porcellane	3	D
613	ceramiche per pavimenti e rivestimenti	3	E
104	colori,coloranti,smalti,vernici,solventi,diluenti,colle,pennelli,carte da parati anche in stoffa,linoleum e prodotti similari	5	E
910	coperte, copriletto, trapunte, cuscini, materassi	4	D
105	copisterie, fotocopie	3	C
614	cornici	4	E
911	cravatte, foulard, guanti	4	C
615	detersivi, detergenti, prodotti per la pulizia di ambienti	4	D
306	dischi, audio cassette, videocassette, DVD, CD	5	B
004	discount alimentare	2	C
005	dolciumi, confetti	2	D
006	drogheria	4	C
106	edicola	3	D
307	elettrodomestici (non audiovisivi ) ed apparecchi domestici compresi relativi accessori	3	C
1006	emporio (escluso preziosi)	4	B
405	enoteca	2	C
702	erboristeria	5	D
703	estetista - salone di bellezza	4	D
704	farmacia	3	C
504	ferramenta, coltelleria, utensileria metallica e rubinetteria	2	C
810	filatelia e numismatica	4	A
912	filati	3	C
1007	fiori e piante di appartamento	5	E
1008	fiori e piante di appartamento (esclusi fiori secchi)	3	E
913	foderami	3	C
007	formaggi	2	C
008	frutta e verdura	1	E
406	gelateria	3	D
811	giocattoli (esclusi pirici ed elettronici)	4	D
812	giocattoli (esclusi pirici)	4	C
1001	gioielli	2	R.D.
111	giornali, riviste	3	D
505	idrotermosanitari (apparecchi, strumenti e materiali)	1	D
616	lampadari, apparecchi di illuminazione	4	E
010	latteria (escluso formaggi)	2	D
1009	lavanderia, stireria, tintoria	4	C
107	libri	3	E
011	liquori, bibite alcoliche	5	C
215	lubrificanti (oli e grassi)	4	D
217	macchine e meccanismi agricoli,edili,stradali,industriali, per il giardinaggio,compresi accessori e pezzi di ricambio	2	E
216	macchine e meccanismi agricoli,edili,stradali,industriali, per il giardinaggio,compresi accessori e pezzi di ricambio (esclusa riparazione)	2	E
506	macchine per duplicare,fotocopiare,scrivere;attrezzature ed arredamento d'ufficio (esclusi personal computer e loro componenti)	2	C
012	macelleria, polleria	2	C
914	maglieria	3	B

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Codice	Voci	Categorie	
		Incendio	Furto
013	mangimi, cereali, granaglie, sementi	3	E
507	materiale per edilizia	3	E
813	medaglie, coppe, timbri e targhe (escluso metallo prezioso)	3	D
915	merceria	4	B
014	miele e prodotti apiari	2	E
021	minimarket (esclusi preziosi, oggetti in metallo prezioso o placcati in metallo prezioso)	4	B
617	mobili (escluso antiquariato)	4	D
618	mobili (escluso antiquariato) (escluse riparazioni)	4	D
619	mobili metallici, cassaforti, armadi di sicurezza e serrature	2	D
916	moquette e tappezzeria in stoffa	5	D
219	motoveicoli e relativi accessori (escluso abbigliamento)	2	C
218	motoveicoli e relativi accessori (escluso abbigliamento) (esclusa la riparazione)	2	C
508	occhiali	4	B
509	orologi (non in argento e metallo prezioso)	2	C
015	panetteria con produzione propria	3	D
018	panetteria senza produzione propria	2	D
407	paninoteca	3	D
705	parrucche	5	D
706	parrucchiere	2	E
016	pasta fresca	2	E
408	pasticceria	3	D
917	pelletteria, valigie, articoli da viaggio, cinture, portafogli, ombrelli (escluse pellicce)	3	B
918	pellicceria	4	R.D
109	penne stilografiche, penne a sfera (escluse quelle in argento, in metallo prezioso o placcate in metallo prezioso)	4	C
108	penne stilografiche, penne a sfera (escluse quelle in metallo prezioso)	4	B
017	pesce, prodotti ittici	2	D
409	pizzeria	3	C
221	pneumatici	5	C
220	pneumatici (esclusa la riparazione e il montaggio)	5	C
510	prodotti ed articoli per l'agricoltura, la vivaistica, il giardinaggio	4	C
707	profumi, cosmetici e prodotti per l'igiene della persona	4	C
110	quadri, stampe, litografie	4	B
410	ristorante, fast food, tavola calda	3	C
019	rosticceria	3	E
020	salumeria	3	C
919	sartoria	3	B
814	sellerie e finimenti	4	B
512	serramenti e porte	4	E
511	serramenti e porte (esclusa la riparazione e il montaggio)	4	E
815	sexy shop	5	B
009	specialità gastronomiche	3	C
901	stoffe, tessuti e velluti per l'abbigliamento	4	B
920	stoffe, tessuti, velluti e tendaggi per l'arredamento	4	C
308	strumenti musicali e relativi accessori	4	C
411	tabaccheria	4	B
412	tabaccheria (esclusi oggetti in metallo prezioso o placcati in metallo prezioso)	4	C
022	take away (cibi da asporto)	3	D
621	tappeti, arazzi	4	B
620	tappeti, arazzi (di valore singolo non superiore a € 2.500)	4	C
622	telefoni e articoli di telefonia	4	A
023	torrefazione (anche con somministrazione del caffè e di bevande)	3	C
413	trattoria	3	C
513	utensileria	2	D
623	vetri, specchi e cristallerie	2	E
816	videoteche (noleggio e vendita di videocassette, audio cassette, DVD, CD)	4	B
624	vimini e legno (oggetti di)	5	E
625	vimini e legno (oggetti di) escluso riparazione	5	E
024	vini	2	C
999	altre voci diverse da quelle elencate	R.D.	R.D.

R.D. = Riservato alla Direzione (non equivale a gravità di rischio più elevata)

# INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

In applicazione della normativa sulla "privacy", La/Vi informiamo sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (nota 1):

## 1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (nota 2)

Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La/Vi riguardano – dati raccolti presso di Lei/Voi o presso altri soggetti (nota 3) e/o dati che devono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obblighi di legge (nota 4) – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le/Vi chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi/Vostri dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o i prodotti assicurativi. Il consenso che richiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (nota 5) strettamente inerenti alla fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (nota 6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (nota 7). Il consenso che richiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo inoltre che senza i Suoi/Vostri dati non potremmo fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

## 2. Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (nota 9) dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti, ovvero, qualora vi si abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso più volte richiesto comprende ovviamente anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

## 3. Diritti dell'interessato

Lei/Voi ha/avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi/Vostri dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha/avete inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (nota 11).

Per l'esercizio dei Suoi/Vostri diritti nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati ci si può rivolgere al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati scrivendogli presso la nostra Sede o inviando una e-mail a [privacy@nationalesuisse.it](mailto:privacy@nationalesuisse.it) (nota 12).

### NOTE

- 1) Come previsto dall'art.13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
- 2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002), che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La/Vi riguardano (contraenti di assicurazioni in cui Lei/Voi risultate assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue/Vostre richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino).
- 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma I, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
  - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
  - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
  - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui la Struttura Organizzativa di assistenza (indicata nel contratto), la società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), la clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società d'informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (vedi tuttavia anche nota 10);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le stesse imprese, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
  - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
  - assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
  - assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n.242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
  - assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, 4-26 - Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma (Corso d'Italia 33 - Roma), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste (Via Torrebianca, 20 - Trieste), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività;
  - assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa anticiclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caracci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

- 8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente, chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
- 9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art.4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, terzo trattino).
- 11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli articoli 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 12) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente richiedendoli per iscritto al Responsabile per il riscontro con gli interessati presso la nostra Sede o inviando una e-mail a [privacy@nationalesuisse.it](mailto:privacy@nationalesuisse.it). L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet [www.nationalesuisse.it](http://www.nationalesuisse.it).

pagina lasciata intenzionalmente in bianco



Sede Legale e  
Direzione Generale in Italia  
Via XXV Aprile, 2  
20097 San Donato Milanese (MI)  
Tel. 02 51 60 31 - Fax 02 51 46 34  
info@nationalesuisse.it  
www.nationalesuisse.it

Nationale Suisse S.p.A.  
Società uninominale soggetta all'attività di direzione e coordinamento  
da parte della Compagnia d'Assicurazioni Nazionale Svizzera SA  
Capitale sociale 12.000.000 euro i.v.  
R.E.A. di Milano n. 585006 - Albo Imprese n. 1.00038  
Albo Gruppi Assicurativi n. 013 - Partita Iva e Codice Fiscale n° 01851070159  
Imp. aut. all'esercizio Assic. con D.M. 6-10-72 (G.U. 20-10-72 n. 274)  
Compagnia con sistema di management certificato